# LXXX.

# TORNATA DEL 5 MAGGIO 1910

# Presidenza del Presidente MANFREDI.

Sommario. — Messaggio del Presidente della Corte dei conti (pag. 2310) — Ringraziamenti (pag. 2310) — Presentazione di relazione (pag. 2310) — Seguito della discussione degli articoli del disegno di legge: « Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura » (N. 190) — Il ministro di agricoltura, industria e commercio annunzia il nuovo testo concordato dell'art. 37, divenuto 38 (pag. 2310) - L'artigolo, accetlato dal relatore è approvato, con un emendamento del senatore Pirelli (pag. 2311) — Il progetto di legge è rinviato allo scrutinio segreto (pag. 2312) — Nella discussione generale del disegno di legge: « Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica» (N. 213) parlano i senatori Pierantoni (pag. 2312), Finali, presidente della Commissione di finanze e relatore (pag. 2314) e il ministro di agricoltura, industria e commercio (pag. 2313) — Senza discussione sono poi approvati gli articoli del disegno di legge (pag. 2315) — Votazione a scrulinio șegrelo (pag. 2317) — Rinvio dello svolgimento di una proposta di legge (pag. 2317) . — Il senatore Ulderico Levi svolge la sua interpellanza al ministro della guerra per sapere se egli creda opportuno di escogitare qualche provvedimento per far concorrere all'acquisto dei cavalli slalloni quello di buone fattrici (pag. 2318) — Interloquiscono i senatori Bava-Beccaris (pag. 2318), Gorio (pag. 2319), e Del Mayno (pag. 2321) — Risponde il ministro della guerra (pag. 2321) — Dopo replica del senatore Del Mayno (pag. 2324) il Presidente dichiara esaurita l'interpellanza + Chiusura di volazione (pag. 2324) — Non ha luogo discussione generale sul disegno di legge: «Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari, e gli assistenti del Genio militare » (N. 195) — Sull'art. 4 il relatore, senatore Tarditi, chiede uno schiarimento (pag. 2325) che gli è fornito dal ministro della guerra (pag. 2325) - Sull'art. 8, ultimo del disegno di legge, fa osservazioni lo stesso senatore Tarditi, relatore (pag. 2326) al quale il ministro della guerra si associa (pag. 2326) — Senza discussione, sono approvati o rinviați allo scrutinio segreto i disegni di legge: « Autorizzazione di speșa sul cap. n. 30 "Carabinieri Reali - Assegni fisși" dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-1910, per l'aumento di trenta posti di capitani nell'organizzazione dell'Arma dei carabinieri Reali» (N. 194) (pag. 2326); « Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento » (N. 196) (pag. 2327); « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 191) (pag. 2327) — Presentazione di un progetto di legge (pag. 2330) — Risultato di votazione (pag. 2330).

La seduta è aperta alle ore 15.10.

Sono presenti: i ministri della guerra, del tesoro, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, e dell'istruzione pubblica.

ARRIVABENE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

# Messaggio del Presidente della Corte dei conti.

PRESIDENTE. Do lettura di un messaggio pervenuto alla Presidenza dalla Corte dei conti:

«Roma, 1º maggio 1910.

« In adempimento del disposto della legge 15 agosto 1867, n. 5853, il sottoscritto ha l'onore di partecipare a V. E. che nella seconda quindicina dello scorso mese di aprile non è stata eseguita da questa Corte alcuna registrazione con riserva.

« Il Presidente « DI BROGLIO ».

PRESIDENTE. Do atto al Presidente della Corte dei conti di questa comunicazione.

# Ringraziamenti.

PRESIDENTE. Le famiglie del senatore Tolomei e del deputato Pavoncelli ringraziano il Senato per le onoranze rese ai defunti loro congiunti.

# Presentazione di relazione.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: «Provvedimenti per i debiti redimibili».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole senatore Bettoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

Seguito della discussione del disegno di legge:
« Prevvedimenti per il demanio forestale di
Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della
silvicoltura » (N. 190).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge:

« Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura ».

Come il Senato rammenta, nella seduta di ieri fu sospesa la discussione sull'articolo 37, ultimo del progetto di legge, per dar tempo agli onorevoli senatori che ne avevano discusso, all'Ufficio centrale e al ministro di agricoltura di prendere gli opportuni accordi per il testo definitivo dell'articolo.

Prego l'onor, ministro di agricoltura di voler esporre al Senato i termini degli accordi.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. L'art. 37 del disegno di legge venuto dalla Camera diceva così:

All'articolo 1 della legge 10 agosto 1884, n. 2644, súlle derivazioni di acque pubbliche è aggiunto il seguente capoverso:

« Le utilizzazioni locali delle acque nei bacini montani intese a favorire le industrie alpine quando non richiedano oltre 10 litri a minuto secondo in magra, e assicurino la restituzione integrale dell'acqua, non sono soggette alla presente legge allorche, sopra parere del Consiglio dell' industria e del Consiglio superiore delle acque e foreste, l'Amministrazione forestale ritenga opportuno, a titolo di incoraggiamento, di darne con decreto Reale, promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, la concessione gratuita. La durata della concessione non potrà superare il trentennio. Spirato il trentennio si applicheranno le'disposizioni della presente legge come se si trattasse di nuova concessione ».

L'Ufficio centrale ed il ministro di agricoltura, uditi anche alcuni senatori, che avevano fatto osservazioni su questó articolo, si sono accordati nella sostituzione, al testo ora letto, di un altro testo.

I concetti che hanno guidato nella compilazione di quest'ultimo sono i seguenti:

1º Conservazione integrale dei concetti fondamentali ai quali questo art. 37 si informava, cioè che fosse conveniente dare alla piccola industria forestale montana il sussidio dell'uso gratuito delle piccole derivazioni di acqua, e che ciò dovesse avvenire per atto sollecito e spedito su proposta della stessa 'Amministrazione forestale, riconosciuta come la più competente a rilevare la opportunità della concessione gratuita;

2º ma si accolsero talune modificazioni intese ad assicurare che in nessun modo si comprometta la tutela, nei riguardi così fiscali come di alto interesse pubblico, che lo Stato deve esercitare sulle grandi derivazioni; e che siano rispettati nel miglior modo, in base a una procedura regolare e ben chiara, i diritti dei terzi.

Si venne, infine, d'accordo tra l'Ufficio centrale ed il Governo, ad un'ultima modificazione, che fu questa, di valutare l'importanza della caduta d'acqua non in ragione della sola portata, essendo due i coefficienti che determinano l'energia, portata e altezza del salto, ma in ragione della energia iniziale teorica.

Parve anche opportuno che tali provvedimenti fossero statuiti, non in forma di modificazione a un' altra legge, ma in un articolo che sta per se.

Il nuovo testo suona così:

« Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano l'energia di 15 cavalli teorici, nel regime di magra, e consentano la restituzione integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le industrie alpine».

Qui c'è stata discussione, se si dovesse dire invece « piccole industrie alpine ». Ma parve sufficiente l'espressione prima indicata.

L'articolo poi segue così: «In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, è fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'ufficio del Genio civile, se vi sono opposizioni, e dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei comuni interessati.

« La durata della concessione non potrà eccedere 30 anni, spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sarà considerata come domanda di nuova concessione.

«La concessione dovrà contenere la facoltà di revoca mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e della energia concessa, risultante dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti e dedotto il valore del macchinario e materiale asportabile».

PIRELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIRELLI. Mi compiaccio della nuova [redazione dell'articolo la quale riassume i desideri espressi ieri dal collega Veronese, ed anche quelli che ebbi l'onore di chiedere personalmente all'onorevole ministro fossero espressi in questo articolo. Credo tuttavia converrebbe aggiungere un chiarimento là dove si dice che le acque « devono essere restituite al corso al quale sono derivate», onde non possa accadere che della disposizione si faccia una interpretazione la quale porti a conseguenze che non sono nella intenzione della legge. Occorrerebbe dire: che la restituzione delle acque al suo corso deve essere immediata perchè non si possa credere che, derivata una quantità di acqua per un determinato scopo, quest' acqua possa essere restituita a valle, a lunga distanza e possa venire utilizzata nell'intervallo.

Farei quindi formale proposta che dopo la parola «restituzione», nel primo comma si aggiungesse l'aggettivo «immediata».

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Non ho nessuna difficoltà ad accettare questa aggiunta.

PRESIDENTE. Avverto anzitutto che quest'articolo 37 prenderà il n. 38, perchè fu proposto dal senatore Casana un art. 22-bis che prenderà il n. 23 e così di seguito tutti gli articoli, dal 23 in poi, aumenteranno di una unità.

Rileggo l'art. 37, ora 38, come è stato modificato, compresa l'aggiunta del senatore Pirelli, accettata dall'on. ministro.

«Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano l'energia di quindici cavalli teorici nel regime di magra e consentano la restituzione immediata ed integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le piccole industrie alpine.

« In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, è fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del Genio civile, se vi sono opposizioni, e dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei comuni interessati.

« La durata della concessione non potrà cccedere 30 anni; spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sarà considerata come domanda di nuova concessione.

« La concessione dovrà contenere la facoltà di revoca, mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e della energia concessa, risultanto dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti, e dedotto il valore del macchinario e materiale asportabile ».

Pongo ai voti questo art. 38. Chi lo approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

RAINERI, ministro di agricollura, industria e commercio. Domando la parola.

· PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. È incorso un piccolo errore di stampa. All'articolo 6 si dice: «Sentito il Consiglio forestale». Poiche, quando si è parlato del Consiglio forestale, si è sempre indicato con le parole «Consiglio superiore delle acque e foreste», sarebbe opportuno ripetere anche nell'art. 6 la dizione: «Sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste», affinche non avvenga equivoco con l'attuale Consiglio forestale, che, in seguito a questa legge, dovra essere soppresso.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni in contrario, s'intende approvata, in sede di coordinamento, la correzione proposta dal ministro.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta odierna.

Discussione del disegno di legge: « Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica » (N. 213).

PRESIDENTE. All'ordine del giorno è il disagno di legge: «Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordinamento dei servizi della statistica».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRÍVABENE, segretario, legge (V. Stampato N. 213).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

PIERANTONI. Domando la parola. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PIERANTONI. Non è mio costume di sollevare questioni di ordine superiore senza un cartello d'invito, e qualche volta senza una dichiarazione di guerra, se la mia parola deve suonare censura. Ieri io dissi all'onorevole Presidente del Consiglio l'oggetto del mio breve discorso, che certo interesserà tutto il Senate, specialmente coloro i quali sentono la responsabilità del potere.

Voi sapete che quando i principi convertono i loro Governi assoluti in Governi rappresentativi, hanno mestieri di fare le leggi elettorali affinchè sia messo in movimento il sistema del Parlamento diviso tra il Re e le due Camere. Per questo nello Statuto di Carlo Alberto si legge l'articolo che rimise ancora al potere del Re il fare una legge elettorale; ed in pari tempo di preparare la funzione del Senato. E qui a taluni individui che non appartengono a questa Camera e che spesso credono di fare celia dicendo: Senatores boni viri, Senatus autem mala bestia; sia noto che questo aforisma non è rivolto al Senato, terza parte del potere legislativo, invece fu detto da un grande giureconsulto che fu Presidente del Senato di Chambéry (che in quel tempo le Corti di appello si chiamavano Senati), cioè da Fabro, autore del celebrato libro De erroribus pragmaticorum, parlando dei colleghi: Di modo che noi respingiamo per la mite nostra condotta parlamentare questa specie di freccia che ingiustamente talvolta si traè contro di noi.

Quasi tutte le Costituzioni hanno per base delle leggi elettorali la popolazione degli Stati: noi avemmo la ripartizione dei collegi in rapporto ai censimenti. Senza che io ricordi molti precedenti, avvertirò che la legge elettorale tuttora vigente all'art. 46 dispone: «Il reparto del numero dei deputati per ogni provincia e la corrispondente circoscrizione dei collegi devono essere riveduti per legge nella prima sessione che succede alla pubblicazione del decennale censimento ufficiale della popolazione del Regno. Il riparto è fatto in propor-

zione della popolazione delle provincie dei collegi accertata col censimento medesimo ».

L'onorevole Presidente del Consiglio, con vivace frase e grande sentimento di moralità, stigmatizzò le tristi violenze, le frodi e le corruzioni elettorali e promise che in questo stesso anno presenterà una legge per mettere riparo a tanto danno e vergogna. È un fatto doloroso per me, e credo che io esprima un sentimento comune à tutti i colleghi, di vedere che il disegno di legge, presentato dall'onorevole Giolitti il 12 maggio 1903, per cui si dovevano fare le ripartizioni dei collegi in conformità del censimento del 1901 dopo che il detto disegno ebbe una lunghissima relazione, non fu mai portato à discussione. Massimo D'Azeglio disse: che fra tanto parlar di diritti e di doveri, un sol dovere spesso il legislatore dimentica cioè il diritto che ha il popolo che il buono esempio abbia a venire dall'alto.

Io desidero sapere che cosa pensa il ministro sopra questo obbietto. Ha la Camera dei deputati il diritto di non osservare le leggi? Ma perche non intendo che si ritardi l'approvazione di questo disegno di legge mi limito a far noto quello che l'onorevole Presidente del Consiglio mi promise. Mi diede assicurazione che nella legge, che presenterà in novembre per la riforma elettorale, provvedera all'osservanza dell'articolo 46 della legge elettorale vigente.

Io sono certo che l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio e l'onorevole guardasigilli, che deve tutelare l'integrità delle leggi e specialmente la legge organica che mette in movimento la rappresentanza legislativa, crederanno a quello che io ho detto. Se pertanto a me non si fa dichiarazione che nella riforma promessa dall'onorevole Presidente del Consiglio, si terrà conto della riparazione necessaria al violato rispetto della legge, giurato da senatori e deputati, io ne farò oggetto di interpellanza. Non ho altro da dire.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAINERI, ministro di agricoltura, industria e commercio. Il Senato non ha certamente bisogno che io m'indugi a chiarire i concetti direttivi di questo disegno di legge, che, approvato dall'altro ramo del Parlamento, viene ora

qui per essere sottoposto alla discussione e all'approvazione dell'alto Consesso.

Esso risponde ad una necessità politica e sociale di così alta importanza, che ogni parola spesa in questo senso sarebbe certo superflua.

Possiamo soltanto richiamare le caratteristiche speciali di questo disegno di legge, le quali si possono riassumere così. Insieme al censimento generale della popolazione, sarà pure eseguito il censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali, senza che per altro il disegno di legge stabilisca (ciò sarà determinato dai tecnici e in particolare dal Consiglio superiore della statistica) se i due censimenti dovranno procedere contemporaneamente o successivamente.

L'importanza del censimento degli opifici e delle imprese industriali non può sfuggire a nessuno: certo è di suprema necessità per lo Stato riconoscere le condizioni, e l'importanza del suo sviluppo industriale. Potrà essere poi discusso fino a qual limite debba intendersi l'unità industriale oggetto di censimento.

L'altro punto essenziale, caratteristico, del disegno di legge è quello che si rileva dall'art. 15, il quale fa obbligo al Governo di presentare un altro disegno, in un tempo determinato, per la riorganizzazione dei servizi di statistica.

L'impegno che qui prende il Governo ha un'importanza, della quale certamente il Senato si rendera conto immediato. Il servizio centrale di statistica era stato ridotto a quello solamente della popolazione, mentre si affidavano le statistiche speciali ai vari rami dell'Amministrazione, non si può dire con quanto danno dell'unità di criteri che debbono guidare una materia così delicata. Noi certo come Italiani non abbiamo di che compiacerci di un ordinamento per il quale ci viene fornito un materiale statisticò che non soddisfa interamente ai bisogni. Dico ciò non per muovere rimprovero a chicchessia, ma solo per riconoscere la necessità di ricostituire il servizio, ed io credo altamente encomiabile questo disegno di legge, il quale afferma il principio che lo Stato italiano vuole riorganizzare sopra basi solide e sicure la sua statistica.

Forse i mezzi finanziari non sono sufficienti per un compito di tanta importanza; ma l'avviamento a fare c'è, e mentre si svolgera la

organizzazione dei servizi pel censimento, certamente vi sarà tempo, a seconda delle necessità che si faranno innanzi, di provvedere con maggiori mezzi all'organizzazione dei servizi definitivi.

Un altro punto non privo di importanza, sta nella determinazione del giorno in cui verrà effettuato il censimento. È noto che nei censimenti del 1861, del 1871 e del 1881 fu stabilito il 31 dicembre; in quello del 1901 fu stabilito il giorno 10 febbraio. A proposito del presente disegno di legge si discusse se si dovesse stabilire il giorno 2 aprile, che cade in domenica dopo le feste pasquali, giorno che riuscirebbe comodo per tutte le operazioni di censimento. Ma si ritenne opportuno di non fissare il giorno nella legge stessa.

Abbiamo il Consiglio superiore della statistica, e del Comitato permanente di statistica composti di uomini competenti, che ci lasciano perfettamente tranquilli per quanto riguarda la scelta del giorno e l'effettuazione di tutto quanto sarà necessario al buon andamento della importantissima operazione.

Per ciò che si riferisce alla raccomandazione o domanda rivolta dall'onorevole senatore Pierantoni, io, come ministro d'agricoltura, incaricato di presentare al Senato un disegno di legge sul censimento, mi permetto di rilevare che la domanda del senatore Pierantoni va al di la delle mie funzioni: ritengo che meglio essa sarebbe rivolta all'onorevole Presidente del Consiglio.

Il senatore Pierantoni domanda se nella promessa riforma elettorale sarà tenuto conto delle raccomandazioni che egli fa riguardo all'osservanza di una legge fondamentale dello Stato. Nell'assenza del Presidente del Consiglio posso rispondere sol questo: che il Governo terra conto della raccomandazione dell'onor. Pierantoni, e che esso è certo ben conscio dei propri doveri di fronte all'osservanza delle leggi dello Stato.

Con questo spero che il senatore Pierantoni vorrà ritenersi pago. In ogni modo quando le mie parole non gli sembrassero sufficienti, egli potrà sempre valersi del diritto di rivolgersi in altro momento al Presidente del Consiglio dei ministri.

Detto questo, prego il Senato di voler dare la sua approvazione a questo disegno di legge che, venuto dalla Camera, attende solleciti prevvedimenti per la sua esecuzione.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. La risposta data dall'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio al quesito esposto dal senatore Pierantoni, deve aver persuaso il Senato che è nell'intendimento del Governo di dare esecuzione – meglio tardi che mai – alle disposizioni della legge che vuole che le circoscrizioni elettorali abbiano un contingente di popolazione regolato secondo le tabelle del censimento.

Una delle più grandi incongruenze, che si verificano nella ripartizione attuale dei deputati, avviene appunto in Roma: il comune di Roma ha cinque deputati, mentre per la sua popolazione dovrebbe averne quasi il doppio. Ma, osserva bene l'onorevole ministro, questa è questione che esula dall'argomento che ci occupa, che è quello del censimento; ma tuttavia merita molta lode il senatore Pierantoni, il quale, con la sua domanda, ha provocato queste dichiarazioni dall'onorevole ministro, delle quali il Senato vorrà prendere atto.

Sopra due altri punti l'onor. ministro si è soffermato, che riguardano più propriamente la legge che stiamo discutendo; e poichè la Commissione di finanze questi punti ha toccato nella sua breve relazione, mi sia consentito di dire due parole in relazione a queste questioni.

L'onor, ministro ha detto che il censimento industriale può essere unito al censimento demografico della popolazione e può anche esserne disgiunto. In modo assoluto ha ràgione l'onor. ministro, ma, in pratica, credo che l'unione di due censimennti si impongano non solo per ragione finanziaria, ma anche per ragione tecnica. Poichè si fa il censimento generale della popolazione, è una buona occasione questa per fare anche il censimento industriale che mancava al nostro paese interamente: e se vi è qualche cosa in questa materia la si deve ad un benemirito ed illustre nostro collega, Luigi Bodio, il quale, d'iniziativa sua, fece una statistica industriale, la quale ora è l'unica base per i provvedimenti che possiamo fare su questa materia.

Ma a me pare poi che, veramente, nella legge, implicitamente, ci sia che il censimento industriale debba andare unito al censimento della popolazione. Infatti l'art. 2 del disegno di legge dice: « Sarà pure eseguito un censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali coordinato col censimento generale della popolazione». Questa coordinazione mi lascia supporre, o per lo meno desiderare, che i due censimenti avvengano di conserva. E la Commissione di finanze, che si era occupata di questa questione, aveva espresso il proprio pensiero in brevi parole quando ha detto: « Al quinto censimento generale della popolazione si unira per la prima volta un censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali ». È vero che quel « si unirà » ammette anche che a questi due censimenti si proceda separatamente, ma il significato più facile, che si può attribuire alla frase, è quello invece che siano fatti contemporaneamente.

Finalmente, quanto alla fissazione del giorno a cui si debba riferire il censimento, la Commissione consente interamente nel concetto che è espresso nella relazione ministeriale, e che ora è stato confermato dell'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio.

PIERANTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERANTONI. Io ero certo che l'onor. ministro di agricoltura, industria e commercio non avrebbe potuto dare risposta contraria al richiamo da me fatto; che sia rispettato lo Statuto, ed una legge fondamentale del sistema rappresentativo. Certamente la giustizia del richiamo è nell'animo di tutti. Ho voluto parlare perche corre una stretta relazione tra questa legge pel censimento e l'art. 46 della legge elettorale. Tacendo si poteva dire che le due Assemblee col silenzio avessero in certo modo fatto cadere il comando dell'art. 46.

È importante notare che la osservanza della procedura e della esecuzione della legge furono grandemente pregiudicate. La relazione presentata alla Camera dei deputati giunse persino a proporre che fosse disdetto l'art. 46; con grande detrimento del diritto della sovranità elettorale, perchè avendo il censimento del 1901 accertato la popolazione in 32,966,307, che cosa ne seguiva? Molte provincie avevano acquistato il diritto all'aumento dei col-

legi elettorali, alcune altre dovevano perdere alcun collegio.

È lecito che, mentre vediamo tante tristi agitazioni e deploriamo corruzioni e violenze elettorali, si abbia il ramo elettivo del Parlamento cospirante alla violazione della legge, e a negare alle popolazioni, aumentate, di avere la loro rappresentanza? A tollerare che esistano collegi spenti per difetto di popolazione? Questa è l'importanza dell'argomento che certamente è sentita da tutti i senatori e dai ministri. Qui ciascuno di essi rappresenta il Ministero di cui è parte.

Ciò detto, rendo grazie della parola cortese a me indirizzata dal venerato mio amico il senatore Finali.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale su questo disegno di legge.

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

### Art. 1.

Il quinto censimento generale della popolazione del Regno si farà durante il primo semestre del 1911, nel giorno che verrà stabilito con decreto Reale da emanarsi su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, udito il Consiglio superiore della statistica.

(Approvato).

# Art. 2.

Sarà pure eseguito un censimento speciale degli opifici e delle imprese industriali, coordinato col censimento generale della popolazione, per conoscere il numero degli opifici e delle imprese industriali, il genere dei loro prodotti, il numero degli operai, le forze motrici e quegli altri dati di fatto che saranno richiesti dal regolamento di cui all'art. 11.

(Approvato).

#### Art. 3.

Il Governo fornirà ai comuni i fogli di famiglia e le schede individuali occorrenti per il censimento generale della popolazione ed i questionari per il censimento degli opifici e delle imprese industriali.

(Approvato).

# Art. 4.

I sindaci, assistiti da una Commissione di censimento, formata dalla Giunta municipale e da altre persone che il sindaco reputi specialmente competenti, provvederanno a dividere il territorio comunale in frazioni e sezioni di censimento, a rivedere e completare la denominazione delle vie e piazze e la numerazione progressiva delle case. Questo lavoro preliminare dovrà essere compiuto quattro mesi prima della data del censimento.

(Approvato).

#### Art. 5.

Nei tre giorni antecedenti a quello del censimento della popolazione, i sindaci faranno recapitare al domicilio degli abitanti i fogli e le schede individuali e alla sede degli stabilimenti industriali i relativi questionari. Essi cureranno che questi modelli siano debitamente riempiti, facendo verificare dai commessi e dalle Commissioni di censimento l'esattezza delle dichiarazioni ottenute e li faranno raccogliere nei termini che saranno indicati dal regolamento.

(Approvato).

# Art. 6.

I capi di famiglia, e, per i militari, i capi dei corpi, i proprietari o direttori di istituti, convitti, alberghi, locande, ecc. che riuniscono in comune convivenza più persone, e gli individui che vivono soli, dovranno inscrivere o fare inscrivere dai commessi comunali a ciò destinati, nei fogli e nelle schede distribuite a domicilio per il censimento, le notizie richieste, tanto per sè, quanto per le persone conviventi con essi, e dovranno riconsegnare le schede così riempite ai commessi che si recheranno a ritirarle.

Si dovranno indicare come temporaneamente assenti soltanto i membri della famiglia che abbiano conservato presso di essa il domicilio e che vi faranno presumibilmente ritorno entro l'anno 1911.

Così pure i capi, padroni o direttori di opifici o imprese industriali dovranno fornire, per se e pei loro dipendenti, le notizie richieste nel questionario speciale ad essi consegnato.

(Approvato).

#### Art. 7.

Coloro che ricusassero di fornire le notizie richieste nei fogli e nelle schede del censimento della popolazione, o che alterassero scientemente la verità, incorreranno in una ammenda non minore di lire 5 ed estensibile a lire 50. Il minimo della pena pecuniaria sarà elevato a 50 lire e il massimo a 500 per le risposte rifiutate o scientemente alterate riguardo ai quesiti del censimento industriale.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'articolo precedente sono di azione pubblica, e si applicheranno ad esse i procedimenti indicati agli articoli 219, 220 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con Regio decreto 21 maggio 1908, n. 269.

(Approvato).

# Art. 8.

Qualora un commesso, nel fare la distribuzione delle schede, trovasse che una abitazione è deserta per assenza temporanea di tutti i membri della famiglia ivi domiciliata, noterà questa circostanza nello stato di sezione e ne riferirà alla Commissione comunale. In questi casi il sindaco è autorizzato a formare dei fogli per famiglie interamente assenti, desumendo le notizie dal registro municipale della popolazione stabile; dovrà però dichiarare su questi fogli che la famiglia è realmente inscritta nel registro medesimo e che rientrera presumibil mente nel comune entro l'anno 1911.

(Approvato).

# Art. 9.

Per ciascun comune la popolazione residente, quale sarà accertata sommando i presenti con dimora abituale nel comune in cui furono censiti, con gli assenti temporaneamente dal comune stesso, sarà considerata come popolazione legale fino ad un altro censimento.

(Approvato).

#### Art. 10.

A cura ed a spese dello Stato saranno eseguiti tutti i lavori di classificazione delle notizie contenute nelle schede individuali del censimento generale e nei questionari per le industrie.

Gli uffici comunali eseguiranno lo spoglio delle notizie contenute nei fogli di famiglia secondo lo schema che sarà stabilito dal regolamento. Faranno isoltre, col mezzo dei fogli di famiglia, una revisione accurata del loro registro di popolazione. A tale scopo i fogli di famiglia saranno lasciati a loro disposizione.

(Approvato).

# Art. 11.

Mediante regolamento d'approvarsi con Regio decreto, saranno determinati i quesiti da comprendersi nei fogli e nelle schede del censimento generale e nei questionari del censimento industriale e saranno date le norme per l'esecuzione della presente legge.

(Approvato).

# Art. 12.

Godranno della franchigia postale e saranno trasportati gratuitamente dalle ferrovie dello Stato, le corrispondenze e gli stampati, che il Ministero di agricoltura, industria e commercio invierà agli uffici provinciali e comunali o che saranno da questi restituiti al Ministero stesso per i due censimenti.

(Appróvato).

# Art. 13.

È aperto nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commeecio un credito di lire 2,000,000, da assegnarsi per lire 1,250,000 al censimento generale della popolazione e per lire 750,000 al censimento industriale.

À questo credito si provvederà:

- a) nell'esercizio 1909-10 per lire 1,000,000;
- b) nell'esercizio 1910-11 per lire 500,000;
- c) nell'esercizio 1911-12 per lire 500,000. (Approvato).

#### Art. 14.

Per i lavori di spoglio delle schede e dei questionari e per qualsiasi altra operazione riguardante i due censimenti potranno essere assunti giornalieri dell' uno e dell' altro sesso pagati in ragione delle ore di lavoro.

Essi dovranno essere licenziati a misura che saranno eseguite le operazioni.

(Approvato).

# Art. 15.

Oltre che alla istituzione di un ufficio temporaneo dei due censimenti il Governo provvederà entro i limiti dei fondi indicati nell'art. 13, alla riorganizzazione dell'ufficio centrale di statistica, coordinando ad esso i servizi della statistica, agraria e quelli di altre statistiche speciali.

L'ordinamento definitivo dell'Ufficio centrale e la relativa pianta organica verranno stabiliti con apposito disegno di legge da presentarsi al Parlamento prima che siano compiute le operazioni dei due censimenti.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà ora votato a scrutinio segreto, insieme all'altro, teste approvato, per il demanio forestale.

# Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Prego il senatore, segretario, Di Prampero di fare l'appello nominale per la votazione dei due disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta.

DI PRAMPERO, segretario. Fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

# Rinvio dello svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe ora lo svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi, Beneventano, Mortara, Mazziotti, Bettoni e Cencelli intorno alle convenzioni di interessi usurarii.

Avverto però il Senato che lo svolgimento di questa proposta di legge è, di accordo coi proponenti, rinviato alla seduta di lunedi 9 corrente.

# Svolgimento di una interpellanza del senatore Levi Ulderico al ministro della guerra.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Interpellanza del senatore Ulderico Levi al ministro della guerra per sapere se egli creda opportuno di escogitare qualche provvedimento per far concorrere all'acquisto dei cavalli stalloni quello di buone fattrici.

Il senatore Ulderico Levi ha facoltà di svolgere la sua interpellanza.

LEVI ULDERICO. In omaggio alle disposizioni del nostro regolamento, assurge all'onore di interpellanza, che richiederebbe ampio svolgimento, la modesta mia interrogazione sulla produzione equina e sui riproduttori, la quale io formulai in termini tali da permettermi di non varcare i confini di un giusto riserbo, di quel doveroso laconismo che mi valse sempre la paziente attenzione del Senato.

Tralascio quindi anche soltanto di far cenno di tuttociò che sull'argomento venne detto e ripetuto nei due rami del Parlamento dal 1886 in poi; nè m' indugierò tampoco, rivolgendomi all'onor. ministro della guerra ed al Senato, a rilevare l'importanza dell'argomento stesso, nei riguardi militari, per l'esercito, nei riguardi economici, per gli scambî interni, e neppure in quelli finanziarî, dacche poi è noto a tutti che noi siamo tributarî di molti milioni all'estero per l'incetta dei cavalli, la quale potrebbe talvolta, ed in momenti supremi, esserci impedita.

Senza pretendere di veder rinascere i felici tempi, nei quali da ogni regione d'Italia, e specialmente da Mantova, mandavansi, insistentemente richiesti, ottimi cavalli persino in Inghilterra; senza pretendere che si ricostituiscano le razze che noi siamo andati man mano distruggendo, è lecito manifestare il desiderio che dalle ingenti somme che si spendono per intensificare e migliorare la produzione equina, si ritraggano frutti più soddisfacenti di quelli ottenuti fin qui, sia disciplinando più rigorosamente gli incroci, sia con più oculata selezione delle fattrici, o infine col far concorrere una provvista di queste a quella degli stalloni.

A proposito di ciò, leggonsi assennatissime osservazioni in molte pagine della relazione della Commissione d'inchiesta sull'esercito, ed è noto che l'ultimo congresso generale degli agricoltori italiani si è chiuso con un ordine del giorno ispirato agli stessi concetti.

In seguito a indagini, a inchieste da me fatte im vari periodi parvemi e parmi di poter dedurre che, se progressi si conseguirono, essi son ben lungi dal raggiungere la somma di quelli che il paese ha il diritto di esigere; e siccome a mio avviso, avvalorato da quello di competenti, tale stato di cose è da attribuirsi, in gran parte, a deplorevoli accoppiamenti e alla mancanza di buone fattrici, unii, in varie circo-

stanze, la mia voce a quella di autorevoli parlamentari per chiedere qualche utile provvedimento. Lè nostre parole vennero sempre accolte dai vari ministri con lusinghiere approvazioni e da promesse, che però fatalmente non poterono mai esser mantenute.

Credo utile che, se, come si dice, qualche provvedimento si è iniziato, ne sia data ufficiale conferma al pubblico, che l'onor. ministro abbia la dovuta lode per essere stato il primo ad iniziare il tentativo reclamato da tanto tempo, che noi lo esortiamo a circondare l'esperimento di tutte le possibili guarentigie, perchè esso riesca a buon fine e il Governo possa essere incoraggiato a ripeterlo.

Ma del resto a provvedere con speranza di successo l'onor. ministro dev' essere stato incoraggiato dalle prove recenti, sostenute tanto distintamente, su cavalli italiani, dai nostri bravi ufficiali, sott' ufficiali e soldati di cavalleria, ai quali deve giungere il nostro plauso.

Io confido nell'onor. Spingardi e sono certo che se egli troverà fondate le mie osservazioni, mi darà soddisfacente risposta e farà seguire, occorrendo, i fatti alle parole. (Approvazioni).

BAVA-BECCARIS. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAVA-BECCARIS. A quanto ora ha detto l'amico Levi consenta il Senato che io aggiunga alcune parole.

Nella quarta relazione della Commissione d'inchiesta per l'esercito è trattata maestrevolmente la questione ippica militare. Da questa relazione si desume che la produzione equina d'Italia, dal 1876 in poi, è aumentata del 45 per cento; se è aumentata in quantità, non è però aumentata in qualità.

Una prova si è che, per il traino delle nostre artiglierie, noi dobbiamó ricorrere all'estero.

In secondo' luogo la relazione constata che ogni anno l'Italia spende trenta milioni per l'acquisto di cavalli all'estero, per i bisogni militari e privati. Constata che anche per le rimonte della cavalleria si deve ricorrere in parte all'estero. C'è però una consolazione; è aumentata la produzione dei muli. (Si ride).

Aggiunge la relazione che l'azione del Governo, nella questione ippica, non è armonica. Questa azione si divide tra il Ministero di agricoltura e commercio, e quello della guerra, il quale è il principale acquirente.

E per conseguenza il Ministero della guerra deve subire gli effetti dei metodi usati dal suo confratello, per alimentare la produzione equina nel paese.

Aggiunge anche la relazione, e mi spiace dirlo, che al Ministero della guerra «c'è un po' di confusione in questo servizio».

Il servizio ippico al Ministero della guerra dipende da cinque uffici.

La relazione aggiunge tante altre considerazioni e fa anche voti e proposte sulle quali ora non è il caso di discutere perchè è una materia molto ampia, e sarebbe necessario che fosse presente il ministro di agricoltura, industria e commercio. Ma verrà forse il momento opportuno di discuterla, quando si presentera il bilancio di agricoltura, industria e commercio.

Per ora io credo necessario accennare alle conclusioni, molto sconfortanti su questa questione, della Commissione d'inchiesta.

La Commissione ci dice che il fabbisogno annuo per le rimonte è di 5000 cavalli.

Ora, i nostri depositi di allevamento ce ne danno solo 3000; dunque 2000 bisogna acquistarli all'estero. Ma qui non è tutto; non basta provvedere alle rimonte annuali, bisogna pensare all'enorme quantità di cavalli che occorrono per la mobilitazione, per il passaggio cioè dal piede di pace al piede di guerra. Io qui poi ripeto, perchè mi paiono molto gravi, le parole della Commissione d'inchiesta la quale dice:

«Se non si provvede seriamente, e presto, a porre rimedio all'attuale stato di cose, è vano aumentare le artiglierie e rafforzare gli effettivi degli squadroni. In caso di mobilitazione non si avrebbe mai quello che è necessario di avere per la difesa del nostro paese.

«Carità di patria esige che si ponga riparo senza indugio, perchè occorre tempo, e tempo non breve, per rimediare agli errori del passato».

Ora, queste conclusioni a me sembrano molto importanti e molto gravi per le eventualità che possono presentarsi.

Io non dubito punto che il ministro della guerra avrà dal canto suo provvisto; anzi ne ho la piena fiducia, ma desidererei che, su questa questione, fosse portata anche la massima attenzione dell'altro Ministero, affinchè concordemente si possa venire ad un risultato utile alla patria. (Approvazioni vivissime).

GORIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

GORIO. A me spiace di non potere dividere gli apprezzamenti che il senatore Bava-Beccaris ha fatto sulla relazione della Commissione d'inchiesta sugli ordinamenti militari relativi alla produzione equina.

Sempre rispettoso dell'opinione altrui, io però mi permetto di osservare che quella Commissione, in questa parte, ha fatto più una questione di uomini che non una questione di cavalli. Si è limitata a criticare l'ordinamento del servizio di monta ippica; ha biasimato il personale che è messo alla testa dei depositi dei cavalli stalloni, ma, in quanto à concretare qualche cosa circa l'indirizzo, io, confesso la verità, mi aspettavo molto di più. È vero; la produzione ippica nel nostro paese non risponde a tutte le esigenze, e a quelle principalmente del servizio militare. Però credo che abbia esagerato il senatore Bava quando ha detto che anche pel servizio della cavalleria la produzione del paese sia insufficiente. Io ebbi l'onore di dire qui l'anno scorso, reduce da una Esposizione equina in Sardegna, che la Sardegna aveva fatto tali passi nella produzione ippica da potere, se non immediatamente, certo in tempo non Iontano rispondere a tutti i bisogni della cavalleria. (Commenti). Per ciò che riguarda le rimonte della cavalleria io divido le considerazioni fatte dall'onor. Bava circa il fabbisogno occorrente. All'esercito, per mantenerlo sul piede di pace occorrono intorno a cinquemila cavalli all'anno.

Ma soggiungo, che i 3000 cavalli che occorrono alla cavalleria, in massima parte li può dare la Sardegna (commenti) o quanto meno vi si può provvedere con le rimonte nelle diverse altre regioni d'Italia.

Circa la mancanza dei cavalli occorrenti all'artiglieria, ha ragione l'onor. Bava quando afferma che per l'artiglieria non si trovano in paese i cavalli da tiro pesante rapido, richiesti dall'ordinamento attuale delle batterie e che, se non si vuol continuare a fare gli acquisti all'estero, convien dare alla produzione ippica nazionale l'indirizzo corrispondente a tale finalità.

Io sono intervenuto in questa discussione non certo per criticare o contraddire gli oratori che

mi hanno preceduto, coi quali sono anzi in buona parte d'accordo, ma per trarre occasione di rivolgere un vivo ringraziamento ed un plauso sincero al ministro della guerra che si è messo su di una via che merita l'approvazione del Senato, come ha avuto il plauso del paese. Il ministro della guerra per la provvista di cavalli per le batterie, e sono 2500, per mantenerle sul piede di pace (e saranno 3500, quando si vogliano portare le batterie sul piede di guerra) deve annualmente ricorrere agli acquisti in Francia. E fin qui il guaio non sarebbe grave; ma conviene pensare alle eventualità di uno stato di guerra. Dio ci liberi e scampi da una guerra! Noi abbiamo bisogno di pace, ma è necessario pur prevedere la possibilità della guerra, quando le frontiere ci sarebbero chiuse.

Con molta saviezza ed opportunità quindi il ministro della guerra ha pensato a produrre all'interno i cavalli occorrenti per l'artiglieria, e l'iniziativa ch'egli ha preso della distribuzione delle cavalle fattrici, dando la preferenza al tipo irlandese, tipo robusto che deve essere accoppiato o col puro sangue da increcio o col mezzo sangue inglese a tipo Akney, è meritevole di approvazione. Mi auguro che l'esperimento possa essere continuato, che le 400 fattrici distribuite quest'anno diventino óttocento l'anno venturo, 1200 fra tre anni. Se l'esperimento dà buoni risultati, dovrà essere continuato, anche dopo il triennio, perchè insufficienti al bisogno saranno i prodotti delle 1200 fattrici, dovendosi la produzione ridurre alla metà delle cavalle coperte. E sopra tale metà bisogna ancora fare delle deduzioni, perchè non tutti i prodotti riescono come si desiderano e vi sono poi quelli che muoieno o vanno in qualsiasi altró modo perduti e perciò il 50 per cento diventa il 30 per cento; e quindi da 1200 fattrici, scendiamo a 400 capi all'incirca sui quali si potrà contare, epperò troppo pochi in confronto al bisogno della rimonta. Ma io confido che l'esempio che ora dà il Ministero della guerra, serva agli allevatori di stimolo ed incoraggiamento a produrre tale tipo di cavallo. Io ho piena fiducia che la iniziativa riesca nel nostro paese come è riuscita nella vicina Francia.

Ma, poichè siamo sulla via degli esperimenti, ie penso che sarebbe utile tentativo quello di produrre il cavallo a tiro pesante rapido, in-

vece che con l'incrocio del puro o mezzo sangue inglese sopra la cavalla irlandese, con quello dello stallone belga con la cavalla bretone. Non sorridano i miei colleghi; io sono un vecchio ed impenitente fautore del cavallo belga. Non mi sono scoraggiato quando mi rimproveravano che io volessi fabbricare carné e non cavalli: continuo ad essere in quell'ordine d'idee e credo che le fattrici che il ministro della guerra prende dalle batterie, per distribuirle in concessione temporanea agli allevatori, possano costituire un eccellente fondo per produrre il cavallo dell' artiglieria. Hanno il difetto di essere un-po' leggere di scheletro, ma tale difetto si potrebbe correggere, rinforzandolo con opportuno increcio col cavallo belga a tipo Ardennese.

Colgo poi questa occasione per ringraziare l'onor ministro della guerra di aver consentito, dietro mia richiesta, a fare un piccolo esperimento su queste fattrici bretoni, e quindi, con lo stesso materiale di fattrici, scelte dal Ministero, accoppiandole con uno stallone belga di molta vivacità ed energia di movimenti, di temperamento sanguigno-nervoso e non linfatico, cercare di produrre quel buon cavallo da tiro pesante rapido che occorre all'artiglieria. L'esperimento dirà se, procedendo con tale metodo, si possa giungere al risultato che è da tutti desiderato, giacchè non è raro il caso che anche per vie diverse si possa raggiungere un identico scopo.

Ripeto: siamo tutti convinti che è dovere supremo pensare a produrre il cavallo per l'artiglieria, e che a tale bisogno si deve provvedere in paese, per non trovarsi poi, nel giorno disgraziato di una guerra, in condizione di non sapere dove battere il capo per poter rimontare le nostre batterie.

L'iniziativa del ministro della guerra merita l'approvazione del Senato, che deve incoraggiarlo a persistere nell'esperimento intrapreso ed a dare al medesimo una progressiva maggiore estensione.

Dalla razza di Persano nulla può attendere l'artiglieria. Non è qui il caso di ricercare a chi spetti la responsabilità della sua scomparsa. Dalle fattrici spagnuole che vi aveva importate il Governo borbonico si traeva un ottimo materiale utile anche per l'artiglieria. Alla revina di quella razza hanno certo contribuito le di-

sgrazie onde fu colpita; ma la maggiore colpa, più che degli uomini che vi furono preposti, è del continuo cambiamento d'indirizzo che si è dato alla produzione equina.

Ma io finisco ripetendo ancora una volta, che sono grato al ministro della guerra di aver data novella prova dell'interessamento sapiente, col quale pensa e provvede ai bisogni dell'esercito e lo incoraggio a proseguire su questa via, sulla quale è certo di avere il consenso ed il plauso del Paese.

DEL MAYNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO. Gli oratori, che mi hanno preceduto, hanno ammesso il fallimento del sistema fino ad oggi seguito, almeno per quello che ha tratto al cavallo da traino pesante rapido, del quale in Italia oggi non abbiamo neppure il tipo embrionale.

Il che fa vedere che fino ad ora chi ha avuto la direzione ippica, avrà avuto grandi obbiettivi, ma al fabbisogno dell' esercito non ha certamente pensato.

Il fatto si è che fino ad oggi abbiamo dovuto mandare milioni e milioni all' estero ogni, anno per provvedere al traino delle nostre artiglierie.

Ora, l'attuale ministro della guerra ha emanato provvedimenti che col tempo, potranno cominciare a rimediare al malfatto, malfatto che poi è impressionante, quando si pensi che l'Austria e la Francia contemporaneamente, in questo ultimo quarantennio, hanno aumentato la loro ricchezza ippica in un modo straordinario.

L'Italia invece, in tutte altre faccende affaccendata, di ciò, non si è preoccupata.

Si è detto che la cavalleria si trova in cattive condizioni per il reclutamento dei cavalli. Ciò lo ritengo esagerato. Ho ascoltato i voli pindarici che sono stati fatti dall'onor. Gorio sui cavalli sardi, e mi auguro che i risultati che egli spera, possano veramente conseguirsi. In ogni caso i cavalli sardi saranno adatti per i cavalleggeri, ma non per la cavalleria tutta. Ad ogni modo, per il cavallo leggiero ed anche per il cavallo dei lancieri, l'Italia si trova abbastanza bene; i nostri cavalli sono robusti e resistenti; non avranno una grande velocità, ma hanno tante altre qualità che compensano questa deficienza; in ogni caso si può fare affidamento su di essi per l'avvenire.

Ma per ciò che riguarda i cavalli per l'artiglieria siamo poveri assai. Quasi non ne abbiamo e tutti gli anni bisogna farne venire dall'estero.

Però, affinche non mi si rivolga la taccia di esagerare, dirò che questo è vero per i cavalli da timone i quali mancano completamente, non per i cavalli leggeri di volata, i quali si trovano anche nel nostro paese.

Il Ministero della guerra e il capo di stato maggiore si sono messi su di una via geniale per scemare la povertà ippica italiana, ed ormai o sono in via di conclusione o sono già fatti i contratti per un forte numero di automobili che scemeranno, in caso di mobilitazione, il nostro fabbisogno di diecine e diecine di migliaia di cavalli.

È certo che, se il Ministero della guerra troverà il modo di ottenere altre somme per aumentare questi carri, la nostra mobilitazione (come è stato detto ed io lo ripeto) sarà resa molto più facile.

Ma per le artiglierie campali ci vogliono i cavalli, gli automobili non servono. Ora per i cavalli per le artiglierie campali non bastano gli acquisti fatti all'estero, poiche questi servono solo per avere il fabbisogno in tempo di pace ma non per il completamento. Ora è noto che una batteria se in pace avrà la forza si e no di 60 cavalli, in tempo di guerra la deve più che raddoppiare ed in paese noi non potremo trovare i cavalli necessari adatti e non potremo farli venire dall'estero. Per ora non ne abbiamo, onde bisogna creare i mezzi per produrli.

SPINGARDI, ministro della guerra. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SPINGARDI, ministro della guerra. L'onorevole senatore Levi, con una competenza che, specialmente in questo momento, io gli invidio, e con lui gli altri oratori che hanno preso la parola nello svolgimento di questa interpellanza, ha richiamato l'attenzione del Senato sopra una questione che è di vitale interesse per l'esercito: la questione ippica.

Di vitale interesse perchè si tratta di emanciparci dalla produzione equina straniera non solo per ciò che riguarda i cavalli da sella per il rifornimento dei nostri reggimenti di cavalleria (scopo questo meno difficile a rag-

giungersi), ma anche, e più specialmente, per ciò che riguarda i cavalli da tiro pesanti e veloci per l'artiglieria; tipo questo di cavalli che a noi manca quasi completamente e del quale siamo per conseguenza quasi esclusivamente tributari dell'estero.

Io ringrazio l'onor. senatore Levi perchè mi ha dato occasione di assicurare il Senato che, se la mia poca competenza in materia non mi induce in errore, noi siamo ormai sulla buona strada.

La Commissione parlamentare d'inchiesta, come ha ricordato l'onor. senatore Bava-Beccaris, ha riferito in materia ed ha fatto proposte concrete delle quali l'onor. ministro, non occorre dirlo, terrà il maggior conto; il mio onorevole predecessore, senatore Casana, aveva egli pure già concretato una serie di provvedimenti miranti allo stesso scopo; onde io non ho altro merito che quello di aver rotto gli indugi e di essermi messo risolutamente sulla via tracciata, col fermo proponimento di non mutar rotta poichè in soluzioni di questo genere, ad effetto non immediato, ma a scadenza più o meno lunga, quello che importa è la tenacia, la costanza nell'indirizzo prescelto.

Il concetto svolto dall'onor. senatore Levi è così ovvio, che veramente non ha bisogno di essere illustrato. È condizione indispensabile, egli ha detto, per una buona produzione equina avere non soltanto degli ottimi stalloni per ogni razionale accoppiamento, ma ancora un materiale di eccellenti fattrici rispondenti al tipo di cavallo che si vuole produrre.

Ora, è un fatto che siamo precisamente noi dell'esercito ad ostacolare, almeno in parte, quest'ultima condizione, perchè con le nostre rimonte militari noi veniamo a sottrarre annualmente le migliori fattrici alla produzione, di guisa che gli allevatori (fatte le dovute eccezioni) non destinano alla monta che cavalle di scarto, attendendo-ogni miglioramento soltanto dagli stalloni.

Uopo è quindi che all'opera, e mi si permetta riconoscerlo, sapiente e concorde del Ministero di agricoltura, intesa a dotare e ad arricchire le nostre stazioni di monta degli stalloni più adatti nelle varie regioni d'Italia, corrisponda la costituzione di un buon contingente di cavalle fattrici opportunamente scelte.

Sperare che a ciò voglia e possa contribuire esclusivamente l'industria privata, per quanto convenientemente allettata da prezzi rimuneratori sarebbe una illusione; occorrono capitali ingenti, dai quali non sarebbe possibile trarre un utile immediato, donde la necessità dell'intervento diretto dello Stato, e quindi dell'esercito, che è il primo e principale interessato.

In conseguenza, come è già stato accennato qui dagli oratori, ai quali rendo vive grazie per le parole benevole dette al mio indirizzo, in conseguenza, ripeto, ordini furono dati perchè il primo intervento, a titolo di esperimento, fosse iniziato sin da questa primavera con la distribuzione temporanea e gratuita di un certo numero di fattrici, opportunamente scelte, ad un corrispondente numero di allevatori, che dessero i maggiori affidamenti.

E poiche, come pure è stato detto or ora, quello che più importa è la produzione del tipo di cavallo pesante, rapido, per l'artiglieria, che a noi manca; e poiche le località più acconce alla produzione di questo cavallo sono la media e la bassa valle del Po, ho disposto che questo esperimento, ormai già avviato, abbia luogo precisamente per quest'anno in dette regioni.

Quanto alla scelta delle fattrici, siccome dai nostri depositi di allevamento noi non avremmo potuto trarne che poco più di un centinaio, perfettamente rispondenti allo scopo, e di età non inferiore ai tre anni, così ho in pari tempo provveduto perchè una rimonta speciale fosse fatta all'estero e precisamente in Irlanda, di modo che l'esperimento si potesse iniziare con almeno 400 fattrici.

Naturalmente, come in tutte le cose di questo mondo, il provvedimento non è scevro di inconvenienti, e la Commissione d'inchiesta parlamentare sull'esercito non ha tralasciato di segnalarli: tra essi più di tutti gli altri grave è il pericolo che gli allevatori, cui queste cavalle saranno distribuite, abbiano a sfruttarle, ad affaticarle così da renderle meno atte al servizio nei reggimenti cui dovranno essere restituite. Ma ad evitarlo provvederà una oculata vigilanza da parte del Ministero, e mi permetta il Senato che io non scenda qui a particolari interno alle modalità con le quali l'esperimento sarà compiuto. Questo però mi preme di dire al senatore Levi, che la razio-

nalità degli accoppiamenti sarà in special modo curata.

Le fattrici, di cui trattasi, in numero di circa 400, furono ripartite fra i reggimenti di artiglieria stanziati nella media e bassa valle del Po. Presso ciascun reggimento una Commissione speciale tecnica, presieduta dal comandante del reggimento e composta di ufficiali veterinari e di ufficiali di artiglieria e cavalleria specialmente versati in materia, le sottopose ad accurata visita per accertarne la perfetta idoneità e, d'accordo cogli allevatori cui saranno distribuite, per ciascuna cavalla, designerà lo stallone che dovrà coprirla, dimodochè l'accoppiamento, salvo errore dei tecnici, dovrà essere il più razionale possibile.

I polledri nati da queste fattrici diverranno proprietà degli allevatori, a parziale compenso delle spese di mantenimento: l'Amministrazione militare si riserva il diritto di prelazione. Oltre a questo compenso gli allevatori avranno altresi un piccolo premio, cosidetto di buon governo, che potrà oscillare tra le 130 e le 220 lire, a seconda che la cavalla abbia dato o no frutto.

Il provvedimento è stato accolto, come qui in Senato, e me ne compiaccio, favorevolmente anche da tutta la stampa competente e da tutti coloro che si interessano di questioni ippiche. È quanto al favore degli allevatori basti una cifra per convincere: sopra 400 fattrici da distribuirsi pervennero al Ministero più di 3000 domande di allevatori.

Se l'esperimento riuscirà, e tutto induce a credere che potrà riuscire, stia sicuro l'onorevole senatore Gorio, sarà intensificato negli anni avvenire, ed esteso anche, se occorre, al cavallo da sella negli allevamenti semibradi. E così fino a quando l'industria progredita potră fare senza bisogno dell' intervento dello Stato. E a ciò concorrerà un altro ordine di provvedimenti, intesi ad assicurare all'allevatore, purche intenda dedicarsi razionalmente all'industria, vantaggi permanenti ed evidenti: prezzo rimuneratore a quelli che acconsentano di conservare e cedere all'Amministrazione militare i loro prodotti; possibilità di venderli in qualunque momento dell'anno; riduzione del minimo dell'età degli stallini a due anni, anche sul continente; premi alle migliori fattrici, e finalmente concorsi regionali periodici.

Dal complesso di tutti questi provvedimenti, dalla costanza nell'indirizzo iniziato, dal concorso, sul quale faccio pieno assegnamento, del collega di agricoltura, dal lavoro fecondo del paese sia lecito trarre l'augurio che anche a questo, che è pure tra i bisogni principali dell'esercito, si possa dire, in un avvenire non lontano, di avere adeguatamente provveduto. (Benissimo).

Io ho già in parte così risposto anche a quanto ha detto l'onor. senatore Bava; ma egli ha accennato più specialmente all'azione del Governo non armonica, cioè ai due enti guerra ed agricoltura, che hanno parte in questa questione. Io posso assicurare l'onor. senatore Bava che a questo inconveniente, se esiste, sarà posto rimedio col maggior buon volere mio e del mio collega di agricoltura. (Benissiro).

Egli ha accennato ancora ad un altro grosso inconveniente; disordine, cioè che in materia regnerebbe al Ministero della guerra. Effettivamente io convengo, coll'onor. senatore Bava, che la materia ippica non è bene ordinata nel mio Ministero, ripartita com'essa è fra uffici diversi, di modo che meno facile e meno armonica ne riesce la trattazione; ma a questo mi propongo di provvedere; anzi dirò di più, che ho ormai provveduto con un nuovo progetto di ordinamento di tutta l'Amministrazione centrale che spero di poter presto attuare.

L'onorevole senatore Del Mayno, ha avuto delle parole veramente severe contro l'Amministrazione della guerra del passato. Mi consenta, onorevole senatore Del Mayno, che senza pretendere di erigermi qui a difensore di quel-i'Amministrazione io lo assicuri che essa, conscia dell'importanza della questione ippica per l'esercito, ha sempre indirizzata la sua azione al conseguimento dello scopo desiderato, e se tuttavia non l'ha sin qui raggiunto, molto cammino si è fatto, ed io confido sia riserbata a me miglior fortuna.

Egli ha accennato ancora al fatto che in avvenire il bisogno di cavalli per la mobilizzazione potrà essere meno sentito, come accennava anche l'onor. senatore Bava, in conseguenza dello sviluppo preso dalla trazione meccanica. Ed è fortuna, poichè è noto come il fabbisogno cavalli per passare dal piede di pace a quello di guerra sarebbe altrimenti addirittura enorme, poco meno di duecento mila. Vero è però che

il bene ordinato nostro sistema di requisizione quadrupedi ci assicura una disponibilità superiore al bisogno. Posso dire all'onor. senatore Bava che in questo momento, per esempio, noi abbiamo circa 400 mila cavalli inscritti, oltre a 30 mila muli, e se tutti non saranno idonei e disponibili all'atto della mobilitazione, vi è tuttavia tale margine da lasciarci tranquilli.

Certo è che la trazione meccanica, largamente usufruita, semplifica il problema, e mi piace assicurare il Senato che l'Amministrazione della guerra vi ha portato la maggiore attenzione ed ha assegnato sui fondi straordinari del suo bilancio ingenti somme per la provvista di camions e autocarri per trasporti militari.

Con ciò mi pare di avere risposto, spero esaurientemente, a quanti hanno preso la parola su questo argomento.

L'onor. senatore Levi ha chiuso la sua interpellanza con una parola di lode alla nostra cavalleria, la quale tanto nei vari concorsi ippici, in Italia e fuori, quanto nelle gare di pattuglia, felicemente istituite, ha dato non dubbia prova di speciale abilità cavalleristica (indizio sicuro del buon indirizzo della nostra equitazione di campagna), ed anche di resistenza non comune dei nostri cavalli militari di truppa.

Io ringrazio l'onor. senatore Levi, che ha conservato il culto dell'arma alla quale nei suoi giovani anni ha dedicato le sue migliori energie, io lo ringrazio a nome della cavalleria italiana, la quale, ne son certo, dal plauso che le viene da quest'alta Assemblea trarrà nuovo incitamento a perseverare, dando piene affidamento che non sara mai impari all'alta missione che le spetta in guerra. (Approvazioni vivissime. Applausi prolungati).

DEL MAYNO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL MAYNO. Ho chiesto la parola unicamente per dire che, per l'appassionamento in me insito per tutto ciò che è patria ed esercito, può darsi che mi sia espresso male.

Io non ho fatto una critica all'azione dei ministri della guerra, ho fatto una critica al modo col quale in Italia è stata trattata la questione ippica, deducendolo unicamente dai meschini risultati ottenuti, perchè la questione

ippica è una di quelle che danno i risultati a più lunga scadenza, decenni, ventenni.

Ora con questo non credo di aver fatto una critica speciale di un Ministero, perche disgraziatamente pochi Ministeri durano tanto da poter dare indirizzi su questioni di questo genere.

LEVI U. Io non ho che a ringraziare l'onorevole ministro della sua risposta.

PRESIDENTE. L'interpellanza è così esaurita.

# Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Prego i senatori segretari di fare lo spoglio delle urne.

(I senatori segretari precedono alla numerazione dei voti).

Discussione del disegno di legge: « Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli àssistenti del Genio militare » (N. 195).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di darne lettura.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Śtampato N. 195).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

#### Art. 1.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti, che saranno d'ora in poi denominati: « Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti » sono temporaneamente stabiliti come appresso:

Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti:

$\operatorname{di}$	$1^{a}$	classe	a				L.	2,700	n.	377
di	$2^{\mathrm{a}}$	id.	a				>>	2,400	>>	377
di	$3^{\mathrm{a}}$	id.	a				>>	2,100	>>	377
di	$4^{a}$	id.	a				>>	1,800	».	753
		id.								
				 • 7	Cot	ale	· .	•. •	n.	$\overline{2261}$

Non compresi i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

(Approvato).

#### Art. 2.

Il numero e la ripartizione in classi degli ufficiali d'ordine dei magazzini militari sono temporaneamente stabiliti come appresso:

Ufficiali d'ordine dei magazzini militari:

di 1ª	classe	a		•	•		L.,	2,700	n.	78
$\mathrm{di}\ 2^{\mathrm{a}}$	· id.	a	•				>>	2,400	<b>»</b>	78
$\mathrm{di}\ 3^\mathrm{a}$	id.	a					»	2,100	»	78
di 4ª	id.	a	-				>>	1,800	>>	155
$ m di~5^a$	id.	$\mathbf{a}$			•		. »	1,500	*	78
				7	Cota	ile			n.	467

Non compresi i posti occupati dai sottufficiali in servizio sedentario.

(Approvato).

# Art. 3.

Il numero e la ripartizione in classi degli assistenti del Genio militare sono stabiliti come appresso:

Assistenti del Genio militare:

ASSISTED GOI			GO.	1110			UCUI	•			
di	1ª	classe	a					L.	3000	n.	65
di	$2^{\mathrm{a}}$	id.				•		>>	2700	, ,	60
di	$3^{a}$	id.	,					<b>»</b>	2200	»	40
di	$4^{a}$	id.						<b>»</b>	1800	>>	25
di	$5^{a}$ .	id.						<b>»</b>	1500	>>	20
						To	tal	е.	• •	n.	$\overline{210}$
(App	rov	ato).			•				,		

# Art. 4.

La presente legge avrà applicazione dal 1º gennaio 1910.

Gli aumenti di stipendio derivanti dall' applicazione della legge stessa e da successive promozioni fino al 1º luglio 1911, che superino

in complesso le lire 300, saranno corrisposti sino a lire 300 dal 1º gennaio 1910 o dalla data delle promozioni successive: e per il rimanente dal 1º luglio 1911.

TARDITI, relatore. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, relatore. Nella relazione mi sono permesso di fare un invito al ministro della guerra. La dizione dell'art. 4 è chiarissima; però altra volta ha dato luogo ad una interpretazione alquanto ristretta. Prego quindi il ministro di dichiarare se, nel passaggio al nuovo stipendio, sono compresi nell'attuale stipendio anche i sessenni.

SPINGARDI, ministro della guerra. Vi sono compresi.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

# Art. 5.

Fintantochè il numero dei posti di applicati delle Amministrazioni militari dipendenti e di ufficiale d'ordine dei magazzini militari non sia ridotto a quello indicato nel terzo comma del presente articolo, ai sottufficiali in servizio sedentario, giusta la legge 14 luglio 1907, numero 483, sarà devoluta la metà dei posti che si faranno vacanti nei ruoli di tali personali. L'altra metà sarà temporaneamente riservata ai sottufficiali che non optarono per la legge 19 luglio 1906, n. 372, e che hanno diritto a conseguire l'impiego civile in conformità dell'art. 10 della legge 2 luglio 1908, n. 328.

Qualora per mancanza di sottufficiali aspiranti al servizio sedentario non si potessero ricoprire i posti che fossero o si facessero vacanti nei ruoli anzidetti, i posti stessi potranno essere conferiti in più ai sottufficiali di cui al comma precedente.

Collocati in impiego tutti i sottufficiali che vi hanno diritto, la metà dei posti che diverranno vacanti saranno eliminati, sino a ridurre il numero dei posti di applicati delle Amministrazioni militari dipendenti e di ufficiali d'ordine dei magazzini, compresi quelli occupati da sottufficiali in servizio sedentario, rispettivamente a 1600 ed a 350.

I posti da assegnarsi ai sottufficiali in servizio sedentario e quelli da eliminarsi defini-

tivamente dall'organico saranno sempre diminuiti dall'ultima classe rimasta, lasciando invariato l'organico nelle classi superiori.

(Approvato).

### Art. 6.

Sono abrogate per gli applicati delle Amministrazioni militari dipendenti, per gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e per gli assistenti del Genio militare le disposizioni concernenti la concessione degli aumenti sessennali di stipendio contenute nelle leggi 2 giugno 1904, n. 216, 14 luglio 1907, nn. 479 e 484 e 2 luglio 1908, n. 383.

È pure abrogata, per gli assistenti del Genio, la disposizione contenuta nell'art. 5 della legge 14 luglio 1907, n. 479, e concernente gli assistenti in eccedenza al ruolo organico.

(Approvato).

### Art. 7.

Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la maggiore spesa di lire 350,820 per l'esercizio 1909-910 e di lire 570,850 per l'esercizio 1910-911 da inscriversi negli stati di previsione della spesa del Ministero della guerra per gli esercizi suddetti.

La ripartizione delle dette somme fra i vari capitoli sarà fatta con decreto ministeriale del tesoro.

(Approvato).

# Art. 8.

È data facoltà di nominare con Regio decreto applicati delle Amministrazioni militari dipendenti dall'ultima classe, dopo tutti quelli esistenti alla data della nomina, con le norme di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 2 giugno 1904, n. 217, quegli operai della farmacia centrale e dell'Istituto geografico militare, i quali alla pubblicazione di detta legge ne avevano già i requisiti.

TARDITI, *relatore*. Domando di parlare. PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TARDITI, relatore. Questo articolo mira a correggere un errore amministrativo commesso nell'applicazione della legge del 1904. Quella legge prescriveva che fossero nominati ufficiali d'ordine gli operai e i capi lavoranti di

tutte le Amministrazioni militari che si trovavano in determinate condizioni; il Ministero della guerra però dimenticò la farmacia centrale e l'Istituto geografico. Ora, ripara; ed è naturale che, trattandosi d'individui che al tempo prescritto avevano i titoli necessari e quindi il diritto di essere nominati, debba la riparazione comprendere anche la concessione dell'anzianità perduta.

SPINGARDI, ministro della guerra. E precisamente questo il pensiero del ministro della guerra.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni, pongo ai voti l'art. 8.

Chi l'approva è pregato di alzarsi. (Approvato).

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:
«Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30
"Carabinieri Reali - Assegni fissi" dello stato
di previsione della spesa del Ministero della
guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, per
l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico
dell'Arma dei carabinieri Reali» (N. 194).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: «Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30 "Carabinieri Reali" - Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'Arma dei carabinieri Reali ».

Do lettura del testo del disegno di legge:

# Articolo unico.

È autorizzata sul capitolo 30: «Carabinieri Reali – Assegni fissi» dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 la spesa di lire 25,200 (a calcolo) per l'aumento nell'organico dell'arma dei carabinieri Reali, a decorrere dal 1º gennaio 1910, di trenta capitani contro diminuzione di altrettanti tenenti.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento » (N. 196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: «Eliminazione degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento».

Do lettura del testo del disegno di legge.

# Articolo unico.

Gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina dichiarati dalle competenti Commissioni non più idonei a coprire gli uffici del proprio grado, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento devono essere collocati in congedo provvisorio, in posizione ausiliaria, a riposo o in riforma nei casi e nei modi previsti dalle vigenti leggi.

Pertanto le pensioni derivanti da tali provvedimenti e dai successivi passaggi di quegli ufficiali dall'una all'altra di dette posizioni non saranno imputate alla somma che, secondo l'articolo 173 del vigente testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, viene attribuita ai Ministeri della guerra e della marina per le pensioni d'autorità.

Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di disegno di legge che consta di un solo articolo, sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Approvazione del disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910 » (N. 191).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909–910 ».

Prego il senatore, segretario, Arrivabene di dar lettura del disegno di legge.

ARRIVABENE, segretario, legge:

(V. Stampato N. 191).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo la parola, la dichiaro chiusa; passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo.

#### Art. 1.

Sono approvate le maggiori assegnazioni di lire 2,225,000 e le diminuzioni di stanziamento di lire 2,376,287.75 sui capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-910, indicati nella tabella annessa alla presente legge.

(Approvato).

# Art. 2.

Sul capitolo 1 è autorizzata la spesa di lire 3,900 (a calcolo) per maggiori assegni dovuti al sottosegretario di Stato e ad un direttore generale, tenenti generali anzichè maggiori generali.

Sul capitolo 29 « Corpi e servizio del Genio – Uomini e quadrupedi di truppa (assegni fissi) » è autorizzata la spesa di lire 4,000 (a calcolo) per gli assegni da corrispondersi, a decorrere dal 1º gennaio 1910, a 3 marescialli, 3 sottufficiali, 27 caporali maggiori e caporali, in più dell'organico fissato pei reggimenti del Genio e brigata ferrovieri.

(Approvato).

#### Art. 3.

È autorizzata la maggiore assegnazione di lire 151,287.75 al capitolo 127 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine » inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1909-910 a titolo di reintegro di ugual somma prelevata a favore dei capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra: n. 63 « Spese per risarcimento di danni » (lire 150,000) e n. 64 « Risarcimento di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore » (lire 1,287.75).

(Approvato).

# Art. 4.

I limiti entro i quali, giusta il disposto dal secondo comma dell'articolo 2 della legge 30 giugno 1909, n. 404, il Governo del Re ha facoltà di determinare le assegnazioni dei vari capitoli della parte straordinaria del bilancio sulla somma di lire 125,000,000 accordata colla legge stessa, sono, pei sottoindicati aggruppamenti, modificati nel modo seguente:

« Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e trasporto dei medesimi, provviste,

Cap. n. 15. Spese casuali.

impianti, lavori e relativi trasporti per la brigata specialisti e ferrovieri e per le altre specialità del Genio militare » da lire 13,000,000 a lire 11,800,000.

« Costruzione di nuovi fabbricati militari, trasformazione ed ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordinamento di poligoni e di piazze d'armi e acquisto d'immobili all'uopo occorrenti – Costruzioni, sistemazione ed ampliamento di stabilimenti vari » da lire 2,000,000 a lire 3,200,000.

Τ.,

32.000 »

(Approvato).

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909-10.

# MAGGIORI ASSEGNAZIONI.

Cap. II. 19. Spese Casuan	52,000	<b>»</b>
» 17. Spese di manutenzione ordinaria del palazzo del Mini-		
stero della guerra, e paghe al personale fisso addetto		
ai lavori ed all'esercizio della luce elettrica »	18,000	<b>»</b>
» 47. Indennita per viaggi e servizi collettivi ed isolati		
(escluse quelle per i carabinieri reali, bilanciate al		-
capitolo n. 31)	800,000	<b>»</b>
» 51. Pane alle truppe, rifornimento di viveri di riserva ai		
Corpi di truppa	250,000	<b>»</b>
» 54. Spese per esigenze dei servizi di mobilitazione, rimborsi		
per trasferte ed incarichi speciali e spese varie per		
istruzione degli ufficiali e della truppa (Somme a		
calcolo)	240,000	<b>»</b>
» 55. Rimonta e spese dei depositi d'allevamento cavalli »	550,000	<b>»</b>
» 82. Costruzione di nuovi fabbricati, trasformazioni ed	-	
ampliamento di quelli esistenti, impianto e riordi-		
namento di poligoni, piazze d'armi e campi di osta-		
coli e di esercizi ed acquisto d'immobili all'uopo		
occorrenti - Spese di trasporto per i materiali acces-	•	
sori per le esigenze del capitolo (Spesa ripartita) »	335,000	<b>»</b>
	<del></del>	
Totale L.	2,225,000	<b>»</b>
		-
DIMINUZIONI DI STANZIAMENTO.		
Cap. n. 1. Ministero - Personale centrale (Spese fisse) L.	5,000	<b>»</b>
» 2. Ministero - Personale comandato (Spese fisse) »	23,000	<b>»</b>
» 6. Spese postali »	1,500	
» 16. Indennità di residenza in Roma agli impiegati civili	,	
(Spese fisse)	4,500	<b>»</b>
Da riportarsi L.	34,000	»
	,	

	. Dimente I	24.000	
	Riporto L.	34,000	
	. Stati maggiori (Assegni fissi)	44,000	>>
» 25	Corpi di fanteria - Ufficiali ed impiegati civili (Asse-		
	gni fissi)	85,000	>>
» · 28	3. Corpi di fanteria - Uomini e quadrupedi di truppa		
	(Assegni fissi)	55,000	<b>»</b>
» 24	L. Corpi di cavalleria – Ufficiali ed impiegati civili		
	(Assegni fissi)	79,000	>>
» 25	o. Corpi di cavalleria – Uomini e quadrupedi di truppa		•
	(Assegni fissi)	63,000	>>
`» 26	5. Corpi e servizi d'artiglieria – Ufficiali ed impiegati		
	civili (Assegni fissi)	138,000	<b>»</b>
» 27	. Corpi e servizi d'artiglieria – Uomini e quadrupedi di		
	truppa (Assegni fissi)	95,000	<b>»</b>
» 28	3. Corpi e servizi del genio - Ufficiali ed impiegati civili		
	(Assegni´fissi)	$52,\!000$	<b>»</b>
Cap. n. 29	9. Corpi e servizi del genio - Uomini e quadrupedi di		
,	truppa (Assegni fissi)	60,000	<b>»</b>
	3. Corpo invalidi e veterani (Assegni fissi) »	$22,\!000$	<b>»</b>
»· 34	4. Corpo e servizio sanitario – Ufficiali ed impiegati		
•	civili (Assegni fissi)	24,000	<b>»</b>
» 37	7. Corpi e stabilimenti di commissariato - Compagnie di		-
	sussistenza e personali contabili pei servizi ammini-		
·	strativi: Ufficiali e impiegati civili (Assegni fissi) »	29,000	<b>»</b>
» . 38	3. Compagnie di sussistenza – Uomini e quadrupedi di		
	truppa (Assegni fissi)	63,000	*
» 39	3. Spese di leva ed assegni giornalieri alle reclute e ad	•	
	altri militari di truppa temporaneamente presso i		
	distretti	57,000	<b>»</b>
» . 40	O. Chiamate di classi dal congedo per istruzione -		
	Uomini di truppa (Assegni fissi) »	280,000	<b>»</b>
	. Scuole militari: spese per il personale (Assegni fissi) »	52,000	>>
» 45	3. Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di		Þ
	pena (Assegni fissi)	26,000	<b>»</b>
» 4	4. Spese per l'Istituto geografico militare »	55,000	<b>»</b>
» 48	o. Personale della giustizia militare	$25,\!000$	<b>»</b>
» 40	3. Assegni agli ufficiali in aspettativa, in disponibilità,	,	
	in congedo provvisorio od in posizione ausiliaria		
•	(esclusi quelli dei carabinieri Reali) (Spese fisse) »	15,000	<b>»</b>
» 49	). Indennità, spese d'ufficio e di alloggio (escluse-quelle		
,	pei carabinieri Reali, bilanciate al capitolo n. 30 »	60,000	<b>»</b>
	2. Foraggi ai cavalli dell'esercito »	608,287.7	<b>7</b> 5
» 6	l. Spese per l'Ordine militare di Savoia e per altri ordini		
	cavallereschi (Spese fisse)	20,000	<b>»</b>
» 7:	1. Approvvigionamenti di mobilitazione, riparazione e		
	trasporto dei medesimi (Spesa ripartita) »	335,000	<b>»</b>
•	Totale L.	${2.376.287}$	
	- ·		<del>-</del>

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

# Presentazione di un disegno di legge.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, ministro della pubblica istruzione. Ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento: « Concorso dello Stato nelle spese per la nona esposizione internazionale d'arte nella città di Venezia nel 1910 ».

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro della pubblica istruzione della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato e inviato alla Commissione di finanze.

# Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto sui seguenti disegni di legge:

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura:

Senatori votanti			130
Favorevoli .			105
Contrari			25

Il Senato approva.

Quinto censimento generale della popolazione, primo censimento industriale e riordidinamento dei servizi della statistica:

Senatori votanti	i		•	130
Favorevoli .	,			120
Contrari				10

Il Senato approva.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15.

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Provvedimenti riguardanti gli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni militari dipendenti, gli ufficiali d'ordine dei magazzini militari e gli assistenti del Genio militare (N. 195);

Autorizzazione di spesa sul capitolo n. 30 « Carabinieri Reali – Assegni fissi » dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909–910, per l'aumento di 30 posti di capitani nell'organico dell'Arma dei carabinieri Reali (N. 194);

Eliminazioni degli ufficiali non più idonei al proprio grado o esclusi definitivamente dall'avanzamento (N. 196);

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1909–910 (N. 191);

II. Interpellanza del senatore Arcoleo al Presidente del Consiglio, Ministro dell'interno, sugl'intendimenti del Governo circa le riforme politiche che riguardano la costituzione dei due rami del Parlamento.

III. Svolgimento di una proposta di legge d'iniziativa dei senatori Garofalo, Filomusi-Guelfi, Beneventano, Mortara, Mazziotti, Bettoni e Cencelli intorno alle convenzioni d'interessi usurarî.

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Maggiori assegnazioni per la costruzione di edifici ad uso della posta e del telegrafo a Napoli (porto), Genova, Torino, Firenze, Bologna, Siracusa, Forlì e Napoli (stazione) (N. 198);

Costruzione di un capannone per il servizio doganale di sbarco delle merci nazionali nel porto di Napoli (N. 210);

Autorizzazione di spesa per il completamento della costruzione di un edificio per la sede della Regia Legazione italiana in Cettigne (N. 212);

Maggiore assegnazione di lire 67,600 al fondo di riserva per le spese impreviste, a reintegrazione di egual somma prelevatane per spese di missione all'estero di funzionari civili e militari con funzioni diverse da quelle diplomatiche e consolari (N. 203);

Maggiori e nuove assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1909-910 (N. 204);

Interpretazione autentica della legge 25 febbraio 1904, n. 57, relativamente al diritto di stabilità e di licenziamento dei veterinari municipali (N. 184);

Provvedimenti sulle decime agrigentine (N. 12);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale civile di Terranova di Sicilia (185);

Tombola telegrafica a favore dell'Ospedale oftalmico provinciale di Roma per la istituzione della sezione «tracomatosi» (N. 186);

Assicurazione obbligatoria della terra per gli infortuni dei contadini sul lavoro (N. 7);

Pensione alla vedova del maestro Martucci (N. 207);

Vendita di terreni annessi alla tenuta Real Favorita in Palermo compresi fra i beni della dotazione della Corona (N. 209).

La seduta è sciolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa l'11 maggio 1910 (ore 20).

Avv. Edoardo Gallina

Direttore dell' Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.

# DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO NELLA TORNATA DEL 5 MAGGIO 1910

Provvedimenti per il demanio forestale di Stato e per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura

# TITOLO I.

Dell'Amministrazione forestale.

# Art. 1.

L'Amministrazione forestale è costituita:

- 1º da una Direzione generale delle foreste;
- 2º dal Consiglio superiore delle acque e foreste;
  - 3º dal Corpo Reale forestale.

# Art. 2.

È istituita presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio la Direzione generale delle foreste comprendente servizi centrali direttivi e servizi provinciali esecutivi.

La parte direttiva è affidata al direttore generale delle foreste, assistito dal Consiglio superiore.

La parte esecutiva è affidata ai Compartimenti territoriali e agli uffici d'ispezione che la esplicano per mezzo degli ufficiali del Corpo Reale forestale e degli agenti che ne dipendono.

# Art. 3.

La Direzione generale è composta di personale tecnico che appartenga ai ruoli tecnici dell'Amministrazione forestale centrale e provinciale o che vi abbia appartenuto, purchè sempre in attività di servizio.

Le nomine dei componenti la Direzione generale sono fatte dal ministro su proposta del direttore generale delle foreste.

Ai servizi amministrativi, di ragioneria e d'ordine sono, colle stesse forme, destinati-idonei funzionari dell'Amministrazione centrale del Ministero di agricoltura, industria e commercio.

# Art. 4.

Alla Direzione generale delle foreste sono affidati i seguenti servizi:

- a) personale del Corpo forestale;
- b) sistemazione dei bacini montani, rimboscamenti e rinsaldamenti;
  - c) demanio forestale dello Stato;
- d) istruzione forestale superiore e secondaria; cattedre ambulanti; ricerche e applicazioni sperimentali silvane; borse di perfezionamento all'estero;
- e) statistica delle foreste, della relativa produzione e del commercio;
- f) regime economico delle acque, dei pascoli e dei prati naturali delle montagne;
- g) incoraggiamento, e protezione della silvicoltura privata;
- h) applicazione delle vigenti leggi forestali.

#### Art. 5.

Con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, l'attuale Consiglio forestale sarà trasformato in Consiglio superiore delle acque e foreste.

Del Consiglio faranno parte tre senatori e tre deputati designati dalla Camera cui appartengono.

Il regolamento disciplinerà la composizione

del Consiglio superiore, la sua presidenza, la nomina del Comitato tecnico da costituirsi per le funzioni di consulenza permanente, il numero e la durata in carica dei consiglieri, il numero e la spesa delle riunioni, e stabilira, con criteri di decentramento, quali attribuzioni consultive e proposte saranno da deferirsi a Comitati tecnici compartimentali o al Comitato tecnico del Consiglio superiore o all'adunanza plenaria del Consiglio.

# Art. 6.

Il Consiglio superiore delle acque e foreste da parere sugli affari sottoposti al suo esame dal ministro e fa al ministro le proposte che ritiene opportune, secondo sarà prescritto dal regolamento generale per la esecuzione della presente legge, da emanarsi con decreto Reale, preparato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

# Art. 7.

Il personale del Corpo Reale delle foreste si distingue in personale tecnico e in personale di custodia alla dipendenza del primo.

L'ordinamento, le attribuzioni e le promozioni di questo personale sono stabiliti dal regolamento generale.

Entro un anno dalla promulgazione della presente legge il Governo del Re presentera al Parlamento un disegno di legge per stabilire il ruolo organico del Corpo Reale delle foreste e per attuare il graduale passaggio delle guardie provinciali alla dipendenza dello Stato.

In detta legge sarà pure provveduto al consolidamento del contributo imposto alle provincie dall'articolo 26 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, e all'esenero del contributo dei comuni.

#### Art. 8.

Per i provvedimenti relativi al personale del Reale Corpo delle foreste, secondo le disposizioni di legge e di regolamento, è chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal ministro oppure dal sottosegretario di Stato, composto del direttore generale delle foreste e di quattro ispettori superiori, i quali ultimi

rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti i due che debbono cessare dalle funzioni.

Un impiegato della Direzione generale, designato dal ministro, adempie la funzione di segretario.

# TITOLO II.

Del Demanio forestale di Stato.

#### Art. 9.

È istituita l'azienda speciale del Demanio forestale di Stato per provvedere mediante l'ampliamento e l'inalienabilità della proprietà boschiva demaniale, e coll'esempio di un buon regime industriale di essa, all'incremento della silvicoltura e del commercio dei prodotti forestali nazionali.

È capo dell'azienda il direttore generale delle foreste, il quale presiedera il Consiglio d'amministrazione, composto di due ispettori superiori forestali, di due ispettori superiori del Genio civile e delle miniere, del direttore generale del tesoro e del demanio e del direttore dell' Istituto superiore forestale. Gli ispettori superiori forestali sono nominati per un biennio e non possono essere riconfermati se non dopo trascorso un altro biennio.

# -Art. 10.

Il demanio forestale dello Stato è formato:

- a) dalle foreste demaniali già dichiarate inalienabili;
- b) dalle foreste demaniali ora amministrate dal Ministero delle finanze;
- c) dai terreni di patrimonio dello Stato ritenuti economicamente suscettibili della sola coltura forestale;
- d) dai terreni boscati acquistati dall'azienda del demanio forestale o che in qualsiasi modo perverranno all'azienda medesima;
- e) dai terreni nudi acquistati od espropriati dall'azienda del demanio forestale;
- f) dai terreni rimboscati o da rimboscarsi a cura del Ministero dei lavori pubblici in esecuzione di leggi speciali o generali per la sistemazione idraulico-forestale di bacini montani che il Ministero di agricoltura, industria e com-

mercio ritenesse utile d'incorporare nel demanio forestale.

I pascoli e i prati di montagna non s'intendono compresi nella disposizione della lettera e) per quanto concerne l'espropriazione.

I boschi e terreni che vengono in tal guisa a formar parte del demanio forestale di Stato sono inalienabili e devono essere coltivati e utilizzati secondo un regolare piano economico, approvato dal ministro di agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

#### Art. 11.

Con decreto Reale motivato, su proposta del ministro d'agricoltura, industria e commercio, è di volta in volta data facoltà all'azienda del demanio forestale di Stato di acquistare i terreni boscati di cui alla lettera d), e di acquistare od espropriare, in caso di mancato accordo sul prezzo, i terreni di cui alla lettera e) dell'articolo precedente, nei limiti dei fondi all'uopo stanziati nel bilancio speciale della azienda.

In caso di contestazione l'indennità è valutata in via arbitramentale da tre arbitri, nominati uno dal ministro di agricoltura, industria e commercio, l'altro dal proprietario o possessore dei terreni e il terzo, che presiedera il collegio, dal primo presidente della Corte d'appello fra gli ingegneri e geometri inscritti nell'albo dei periti dei tribunali compresi nel distretto della Corte stessa. Lo stesso primo presidente nomina, su richiesta della parte più diligente, l'arbitro non nominato dall'altra parte.

In caso di espropriazione di terreni appartenenti a comuni o ad altri enti morali il ministro di agricoltura, industria e commercio, su conforme parere dell'autorità tutoria, potrà sostituire all'indennità liquidata un canone annuo corrispondente, conteggiato sulla base dell'interesse del 3.50 per cento.

### Art. 12.

Il prezzo di espropriazione, di cui al precedente articolo, è stabilito in base alla media del reddito netto effettivo, capitalizzato secondo una scala dal cento per quattro al cento per due, tenendo conto di tutte le circostanze e

delle condizioni dei terreni che possono influire sul loro valore venale.

Quando per la natura o per speciali condizioni dei fondi il loro valore venale nel comune commercio non si desuma o non possa desumersi dal reddito netto effettivo, l'indennità è determinata a norma della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Comunque sia valutata l'indennità, nella sua determinazione non si tiene conto dei valori potenziali o latenti del fondo, quali l'esistenza di cave, miniere, torbiere non esercitate, il prevedibile miglioramento delle comunicazioni, la possibile trasformazione di coltura e di destinazione dell'intero fondo o di parte di esso e simili condizioni, nè si computa aleun compenso pei valori predetti che siano stati posti in atto, riattivati o comunque sorti nei dodici mesi antecedenti al ricordato decreto Reale, salva sempre l'applicazione dell'art. 43 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Allorche l'area da espropriarsi sia compresa nel perimetro d'una miniera concessa a termini della legge 20 novembre 1859, n. 3755, o di altre leggi congeneri, i diritti del concessionario sono rispettati, non ostante la espropriazione della superficié del suolo. Sono parimente rispettati i diritti derivanti da regolari permissioni di ricerca.

Nelle provincie, nelle quali la legge attribuisce al proprietario della superficie anche la proprietà dei minerali giacenti nel sottosuolo, sono rispettati a beneficio dell'espropriato gli utili derivanti dall'alienazione del diritto minerario, stipulata mediante regolare contratto scritto, debitamente registrato, ed è mantenuto all'acquirente il diritto di estrazione dei minerali conformemente ai patti contrattuali.

#### Art. 13.

Nel termine di 30 giorni dalla decisione arbitrale menzionata nell'art. 11, l'amministrazione può recedere dalla espropriazione, assumendo le spese dell'arbitramento.

Nel regolamento generale saranno disciplinate le forme e i termini del procedimento arbitramentale e saranno date le norme intorno alla liquidazione e assegnazione delle spese.

# Art. 14.

L'azienda speciale del demanio forestale ha un bilancio proprio, allegato al bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e ha una contabilità separata da quella generale dello Stato, le cui norme sono stabilite dal regolamento speciale di contabiltà dell' azienda in quanto non è determinato dalla presente legge.

Il conto consuntivo dell'azienda con la relativa deliberazione della Corte dei conti è allegato in appendice al rendiconto generale dello Stato e conterrà ogni triennio anche le dimostrazioni dei prodotti lordi.

### Art. 15.

Presso la Cassa depositi e prestiti sarà aperto un conto corrente fruttifero, al quale il Ministero di agricoltura, industria e commercio verserà, ogni anno, in due rate, nei mesi di luglio e gennaio, tutti i fondi stanziati nel suo bilancio per il servizio forestale, tranne quelli relativi alle spese di personale.

Il Ministero del tesoro verserà a norma del regolamento di cui all'articolo precedente:

- a) il maggior reddito delle foreste demaniali inalienabili eccedente l'entrata attuale di lire 600,000;
- b) il maggior reddito delle foreste, di cui alla lettera c) dell'art. 10, in confronto al loro provento medio nel biennio precedente alla promulgazione della presente legge;
- c) il provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto spettante agli agenti scopritori.

#### Art. 16.

A costituire le entrate del bilancio dell'azienda del Demanio forestale concorrono:

- a) le dotazioni all'uopo iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura, industria e commercio;
- b) i maggiori redditi e i proventi depositati dal Ministero del tesoro alla Cassa depositi e prestiti secondo quanto è stabilito dal precedente articolo 15;
- c) le indennità annue che il Ministero dei lavori pubblici dovrà pagare a norma delle leggi generali e speciali sulle sistemazioni

idrauliche-forestali ai proprietari, nel caso che i relativi terreni vengano acquistati o espropriati dall'azienda;

- d) i redditi di eventuali donazioni e lasciti;
- e) qualunque altro introito riguardante la gestione e la finalità dell'azienda.

# Art. 17.

L'azienda demaniale forestale potrà anche ricorrere per anticipazioni e mutui agli Istituti che esercitano il credito fondiario o quello agrario e alle Casse di risparmio, che per questa legge s'intendono autorizzati a fare operazioni di credito a favore dell'azienda demaniale forestale.

Le relative autorizzazioni all'azienda forestale saranno concesse caso per caso, con decreto del ministro d'agricoltura, industria e commercio, sentito il Consiglio d'amministrazione, il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

# Art. 18.

Le somme corrispondenti alle entrate, di cui all'articolo 16, sono amministrate dall'azienda speciale del Demanio forestale per provvedere ai servizi contemplati dalla presente legge, anche mediante mandati a disposizione e di anticipazione emessi a favore dei funzionari indicati dal regolamento speciale di contabilità dell'azienda.

#### Art. 19.

Le disposizioni degli articoli 9, 14, 15 e 16 (2º e 3º comma) del testo unico 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'amministrazione e sulla contabilità generale dello Stato e quelle degli articoli 43,45 e 46 (primo comma), 47 e 71 (comma secondo) del relativo regolamento, non si applicano allorchè si sia pronunciato favorevolmente, a maggioranza assoluta, il Consiglio superiore delle acque e foreste, e quando i progetti di contratto da approvare, i contratti in corso da rescindere o quelli per la cui esecuzione non si applicherebbero le penali, non sieno di importo superiore a lire 100,000, o quando le variazioni od aggiunte da apportare a contratti in corso non ne facciano crescere l'importo oltre detta somma.

# Art. 20.

Sono eseguiti in economia i lavori di restaurazione, consolidamento, coltura e governo delle foreste dell'azienda.

Col parere favorevole del Consiglio superiore delle acque e foreste l'azienda speciale del Demanio forestale può eseguire in economia il taglio delle piante e l'allestimento mercantile dei prodotti, anche coll'impianto di segherie ed altri opifici e provvedere ai necessari mezzi e alle spese di trasporto.

Per la vendita delle piante non abbattute e dei prodotti preparati come sopra, di regola si provvede mediante pubblici incanti. Col parere favorevole del Consiglio superiore si possono però stipulare contratti a partiti privati quando ricorrano speciali circostanze di convenienza industriale, di pericolo di deperimento delle piante o di condizioni del mercato e nei casi di diserzione delle aste anche dopo l'esperimento di un solo incanto.

# Art. 21.

I Ministeri della marina, della guerra, dei lavori pubblici, delle poste e telegrafi, le ferrovie di Stato e in generale le Amministrazioni dello Stato sono autorizzati a stipulare con l'azienda del Demanio forestale apposite convenzioni per la fornitura del legname loro occorrente, sentito il parere dei competenti corpi consultivi delle Amministrazioni interessate e del Consiglio di Stato.

# Art. 22.

Nel regolamento speciale di contabilità da approvarsi con decreto Reale, su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio di concerto con quello del tesoro, sentito il Consiglio di Stato, sono stabilite anche le norme, condizioni e garanzie per i contratti e per le convenzioni di cui ai precedenti articoli 20 e 21.

# Art. 23.

Le provincie potranno ottenere dal Demanio forestale di Stato i rimboscamenti ed i rinsaldamenti di bacini montani per i quali anticipino le spese, secondo le norme e le modalità che saranno stabilite dal regolamento.

# TITOLO III.

Provvedimenti per la tutela e l'incoraggiamento della silvicoltura.

# Art. 24.

I boschi appartenenti ai comuni, alle provincie, alle università agrarie, alle istituzioni pubbliche, agli enti morali in genere, alle associazioni, alle società anonime, sono utilizzati in conformità di un piano economico approvato o, in caso di mancata presentazione del progetto, prescritto dall'autorità forestale locale e dal Comitato forestale provinciale, a norma delle disposizioni che verranno stabilite nel regolamento generale.

I terreni boscati o suscettibili di miglioramento forestale appartenenti ai demani comunali delle provincie napolitane e siciliane che, per qualsivoglia motivo, non servano all'esercizio degli usi civici ne siano utili ai bisogni della generalità dei cittadini del comune nel cui territorio sono posti, potranno essere prosciolti dal vincolo demaniale e affidati alla azienda forestale, che ne curera la gestione e l'incremento in base a speciali convenzioni.

Il reddito netto che l'azienda verserà al comune nella misura pattuita sarà destinato a beneficio della popolazione nel modo prescritto, caso per caso, dal Ministero di agricoltura, industria e commercio.

# Art. 25.

Il regime di tutela economica, di cui all'articolo precedente, può essere applicato anche a quei boschi che con decreto ministeriale verranno dichiarati di utilità pubblica e ai boschi privati i cui proprietari ne facciano domanda.

# Art. 26.

Il rimboscamento dei terreni vincolati, sieno nudi, cespugliati o in parte boscati, appartenenti ai comuni e in genere agli enti morali, comprese le Società anonime, si effettua sotto la direzione delle autorità forestali su progetti da esse compilati e approvati dal Ministero di agricoltura, udito il Consiglio superiore delle acque e foreste.

# Art. 27.

I proprietari di castagneti che vogliono utilizzare, direttamente o indirettamente, il legno di castagno per estratti tannici, debbono, prima di addivenire al taglio, inoltrare domanda, in carta semplice, al Ministero d'agricoltura, industria e commercio per averne l'autorizzazione, la quale dovrà sempre essere subordinata all'obbligo:

- a) di proteggere la riproduzione dei nuovi polloni dal ceppo della pianta tagliata, almeno per la durata di anni quattro nel caso in cui il bosco venga ridotto a ceduo;
- b) di eseguire l'innesto e di curare lo svi-Iuppo e la conservazione di due o più polloni su ogni ceppo di castagno abbattuto nei boschi fruttiferi:
- c) di piantare, entro nove mesi almeno, due alberetti di castagno di altezza non minore di un metro, solo nel caso in cui avvenga lo sradicamento della pianta, o quando il ceppo tagliato, per l'età o per qualsiasi prevedibile prossimo deperimento, non assicuri la riproduzione durevole dei nuovi polloni.

Il taglio dei castagneti si fa secondo le norme che verranno stabilite nel regolamento generale e dovrà essere preventivamente denunciato all'autorità forestale.

In caso di pericolo di distruzione repentina di castagneti, il Ministero di agricoltura può, accertata l'applicabilità del vincolo forestale, rendere provvisoriamente esecutivo l'elenco di vincolo, salvo il corso del procedimento normale.

Il taglio abusivo o non denunciato è punito con l'ammenda da lire 20 a lire 200 per ogni metro cubo di legname tagliato.

Non si potranno stabilire nuove fabbriche di estratti di castagno o ampliare le esistenti senza prima averne ottenuto il permesso dal Ministero di agricoltura, il quale accertera, a proprie spese, per mezzo delle autorità forestali, il consumo medio di legno delle fabbriche esistenti, con una tolleranza che sarà fissata dal regolamento. Il consumo abusivo sarà punito con le stesse ammende stabilite per il taglio abusivo:

Il regolamento stabilira le norme secondo le quali le facoltà attribuite al Ministero dal presente articolo potranno essere delegate alle autorità forestali locali.

### Art. 28.

I terreni cespugliati, erbati o nudi, vincolati o no, che vengono sottoposti dai loro proprietari o dai consorzi tra proprietari ad un razionale rimboscamento sotto la direzione e vigilanza dell'autorità forestale, sono esenti dalla imposta fondiaria erariale e dalla sovrimposta comunale e provinciale per anni 15 se governati a bosco ceduo, per 40 se educati e mantenuti a bosco di alto fusto.

L'esenzione è concessa anche per i rimboscamenti iniziati entro il quinquennio precedente alla promulgazione della presente legge. Non sarà però concesso alcun rimborso d'imposte e sovrimposte già pagate, nè esonero da imposte scadute ancora da pagarsi, nè premio di sorta per i rimboscamenti già eseguiti.

In ogni caso l'esenzione dalla sovrimposta comunale non può mai superare l'uno per cento dell'ammontare della sovrimposta medesima nei singoli comuni.

L'imposta sgravata non dà luogo a reimposizione nelle provincie ove non è stato attivato il nuovo catasto rustico e fino a che in esse sono in vigore gli antichi catasti; conseguentemente verrà ridotto in proporzione il contingente stabilito dalla legge di conguaglio del 14 luglio 1864, n. 1831.

Lo sgravio e l'esenzione, si otterranno annualmente mediante domanda in carta semplice rivolta all'agenzia delle imposte, corredata di certificato, pure in carta semplice, dell'Ispezione forestale, comprovante l'eseguito lavoro di rimboscamento e la sua conservazione in conformità del relativo piano di coltura.

L'Ispezione forestale è tenuta a rilasciare senza spese tale certificato, previa, ove occorra, una visita sopraluogo a carico dello Stato.

#### Art. 29.

Per i'rimboscamenti facoltativi e per la ricostituzione dei boschi estremamente deteriorati, il Ministero d'agricoltura accorderà gratuitamente la direzione tecnica dei lavori, i semi e le piantine occorrenti e concedera premi da lire 50 a lire 100 per ettaro.

I proprietari però debbono compiere le operazioni di governo boschivo in conformità del piano di coltura e di conservazione stabilito dal Ministero d'agricoltura sentito il Consiglio

superiore delle acque e foreste. I premî non si conferiranno per intero se non dopo trascorsi 5 anni dalla compiuta coltura.

Il regolamento determinerà la misura dei premî da accordarsi giusta l'importanza dei lavori eseguiti, e del rinnovamento dei boschi deperiti, che siano stati protetti rigorosamente dal pascolo, delle piantagioni nuove, dello stato e del numero delle piante attecchite, e delle opere relative al consolidamento del terrenó e al regime delle acque.

# Art. 30.

L'autorità forestale, centrale e locale, presta gratuitamente, nei modi stabiliti dal regolamento generale, l'assistenza e la consulenza ai silvicultori e agli industriali forestali, principalmente pel conseguimento dei seguenti scopi:

- a) la difesa della piccola proprieta montana e l'incoraggiamento alla costituzione di associazioni e consorzi di proprietari di boschi per l'esercizio dell'industria silvana, sotto il patronato dell'autorità forestale, per la tutela dei castagneti da frutto contro le malattie, per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, per la difesa contro i parassiti animali e vegetali, per il taglio e la vendita dei prodotti forestali;
- b) il miglioramento dei boschi e pascoli, l'impianto di nuovi boschi, le esperienze forestali di acclimatazione di specie più redditizie e la creazione delle piccole industrie forestali;
- c) il miglioramento razionale ed economico della utilizzazione dei boschi e l'incremento della produzione forestale e del commercio dei prodotti forestali.

Il Ministero d'agricoltura, industria e commercio potrà inoltre concedere medaglie al merito silvano.

#### Art. 31.

I beneficî della presente legge si estendono anche alle provincie contemplate dalle leggi speciali, per la Basilicata, 31 marzo 1904, n. 140, per la Calabria, 25 giugno 1906, n. 255, e per la Sardegna, 14 luglio 1907, n. 562.

Alle predette provincie si estendono le norme per il taglio dei castagneti di cui all'art. 26 di questa legge.

# TITOLO IV.

Insegnamento forestale.

#### Art. 32.

L'istruzione forestale si divide in superiore e secondaria.

L'istruzione superiore è impartita nell'Istituto superiore forestale nazionale. Quella secondaria è impartita in una o più scuole pratiche di silvicoltura.

Saranno istituite anche speciali stazioni di silvicoltura, cattedre ambulanti di silvicoltura, alpicoltura e piccole industrie forestali, nonche borse di perfezionamento all'estero.

# Art. 33.

Entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge, il Governo del Re presentera al Parlamento un disegno di legge per stabilire l'ordinamento, l'organico e le dotazioni dell'Istituto superiore forestale nazionale, delle scuole pratiche secondarie, per l'istituzione delle cattedre ambulanti e delle borse di perfezionamento all'estero.

#### Art. 34.

Gli statuti e i programmi dei varî rami di insegnamento, di cui agli articoli precedenti, saranno stabiliti con regolamento da emanarsi con decreto Reale su proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio, sentiti il Consiglio superiore delle acque e foreste e il Consiglio di Stato.

# TITOLO V.

·Provvedimenti finanziari e disposizioni speciali.

# Art. 35.

Nel bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio sono stanziati i seguenti fondi per gli scopi della presente legge:

nel 1910-11 un milione da inscriversi negli stati di previsione del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e due milioni da prelevarsi sull'avanzo eventuale del bilancio generale dello Stato, prima della chiusura legale dei conti consuntivi;

nel 1911-12 lo stanziamento sara portato da 1 a 2 milioni e l'assegno sull'avanzo da 2 a 3 milioni;

nel 1912-13 lo stanziamento sarà di 3 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 3 a 4 milioni;

nel 1913-14 e nel 1914-15 lo stanziamento sarà di 4 milioni e l'assegno sull'avanzo sarà elevato da 4 a 5 milioni.

Spirato il quinquennio e visti i risultati dell'azienda, si stabiliranno-gli aumenti dei successivi assegni annuali.

# Art. 36.

Sull'aumento degli utili del bilancio della azienda forestale, accertato ogni anno per ciascuna foresta demaniale, a decorrere dall'esercizio 1912-13 in confronto a quelli del precedente esercizio, è prelevato il cinque per cento da ripartirsi, secondo le norme che verranno fissate nel regolamento speciale di contabilità, di cui all'art. 22, per gratificazioni agli ufficiali forestali e al personale di sorveglianza, comprese le guardie provinciali, che si saranno maggiormente distinti nei servizi loro affidati e secondo il rispettivo merito, accertato dal Comitato del personale di cui all'art. 8.

# Art. 37.

Gli estimi dei terreni assoggettati a vincolo forestale, dei cui effetti non sia stato tenuto conto nella formazione del catasto, o perche applicati posteriormente o per altro motivo, saranno riveduti e diminuiti in proporzione della diminuzione di reddito derivante dal vincolo stesso.

#### Art. 38.

Le concessioni di derivazioni per utilizzazioni locali delle acque, che in base al progetto di utilizzazione non eccedano l'energia di 15 cavalli teorici nel regime di magra e consentano la restituzione *immediata* ed integrale delle acque nello stesso corso, sono esenti dal pagamento di canone, quando, a giudizio del Consiglio superiore delle acque e foreste, siano intese a favorire le piccole industrie alpine.

In tal caso la concessione, su proposta dell'Amministrazione forestale, è fatta dal prefetto in Consiglio di prefettura, sentito l'Ufficio del Genio civile, se vi sono opposizioni, e dopo la pubblicazione coi relativi progetti nei comuni interessati.

La durata della concessione non potra eccedere 30 anni. Spirato il qual termine la domanda di rinnovazione sarà considerata come domanda di nuova concessione.

La concessione do rà contenere la facoltà di revoca, mediante il rimborso dell'ammontare delle opere di primo impianto per la derivazione e per l'effettiva utilizzazione delle acque e della energia concessa, risultante dal progetto tecnico approvato, senza interessi, dedotte le quote di ammortamento corrispondenti e dedotto il valore del macchinario e materiale asportabile.